Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1914 — Roma — Venerdì, 10 luglio — **Numero 163**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

SOMMARIO

Parte ufficiale

Parte non ufficiale

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nel regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa camerale nel distretto della Camera di commercio e industria di Caserta, approvato con R. decreto 31 maggio 1914, n. 513, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 29 giugno 1914, n. 153, per inesattezza della copia trasmessaci, occorsero parecchi errori materiali, che qui si rettificano:

All'art. 12, il periodo: *Per le domande presentate*, ecc. sino alle parole: *presentazione della domanda.* va di seguito al comma 1° dell'articolo e non costituisce capoverso.

All'art. 13, invece di: *....dell'imposta dovuta da tutti i precedenti esercenti per l'anno anteriore*, deve leggersi: « dell'imposta dovuta da tutti i precedenti esercenti *per l'anno in corso e per l'anno anteriore* ».

All'art. 14, l'ultimo periodo: *La consegna del ruolo*, ecc., va di seguito al comma 2° dell'articolo e non costituisce capoverso.

LEGGI E DECRETI

Il numero 621 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'art. 28 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329, sono aggiunti i seguenti comma:

« È in facoltà del ministro della guerra di richiamare temporaneamente in servizio, entro i limiti delle tabelle organiche, previo loro consenso e per destinarli a cariche speciali, i sottufficiali (esclusi quelli dei carabinieri Reali) collocati a riposo, da meno di due anni, per aver raggiunto il limite massimo di servizio, alle condizioni che saranno stabilite dal relativo regolamento. I medesimi, durante il tempo in cui saranno richiamati in servizio, percepiranno, oltre l'assegno di pensione, una indennità a carico del bilancio della guerra, pari alla differenza fra l'assegno stesso e quello di cui fruivano all'atto del collocamento a riposo.

« Il servizio così prestato non darà diritto ad ulteriore aumento di pensione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — GRANDI — RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Il numero 618 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 14, 15, 17, 43, 87 e 93 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Vista la legge 20 marzo 1913. n. 206;

Visto l'art. 1 del R. decreto 23 dicembre 1913, n. 1394, che proroga il termine stabilito dall'art. 87 della legge 1911 suddetta;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico della provincia di Ravenna, con la quale, in applicazione degli articoli 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, 48 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 549, e degli articoli 1 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 919, sono approvati i ruoli provinciali dei maestri elementari per la Provincia stessa;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 929, e visti i prospetti di liquidazione formati dall'ufficio scolastico in applicazione dell'art. 1 dello stesso regolamento: le deliberazioni dei Comuni contemplati nel presente decreto e del Consiglio scolastico o della Commissione istituita a norma dell'articolo 93 della citata legge del 4 giugno 1911, con le quali viene determinato l'ammontare del contributo da versarsi annualmente da ciascun Comune alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della citata legge;

Visto l'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione delle scuole elementari e popolari dei comuni della provincia di Ravenna indicati nell'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, è affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911, n. 487; e dei regolamenti pubblicati per l'applicazione della stessa legge, a cominciare dal 1° settembre 1914.

Art. 2.

È approvata la liquidazione dei contributi che ciascun Comune deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, il cui ammontare rimane stabilito nella somma indicata rispettivamente nell'elenco di cui al precedente articolo, salve le variazioni che potranno eventualmente essere apportate alla somma così determinata per effetto dell'applicazione dello stesso art. 17 (ultimo comma) e dell'art. 93 (ultimo comma) della citata legge.

Nello stesso elenco, annesso al presente decreto, a norma dell'articolo primo è pure indicato il numero dei maestri e delle scuole amministrate dai Comuni alla data del presente decreto.

Art. 3.

I maestri compresi nel ruolo provinciale approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico in data 22 novembre 1913, i quali insegnano nelle scuole dei Comuni la cui amministrazione deve essere affidata al Consiglio scolastico, non compresi nell'elenco di cui all'art. 1 perchè non fu ancora determinato l'ammontare del contributo annuale da versarsi allo Stato, rimangono a tutti gli effetti alla dipendenza dei Comuni stessi fino a quando a norma dell'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto in data 1° agosto 1913, n. 929, non siasi con altro decreto provveduto al passaggio delle scuole di questi Comuni alla Amministrazione scolastica provinciale.

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 206, il prefetto della provincia di Ravenna emanerà con le norme previste dall'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto in data 1° agosto 1913, n. 930, il decreto previsto dallo stesso articolo entro il mese di agosto 1914, ordinando che il rilascio delle delegazioni a garanzia del versamento del tesoro dei contributi annuali che lo Stato deve corrispondere per loro conto all'Amministrazione scolastica provinciale, sia effettuato entro il mese di settembre successivo.

Art. 5.

Il bilancio dell'Amministrazione provinciale scolastica per la provincia di Ravenna formato per la prima applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, comprenderà le entrate e le spese relative ai 10[12 dell'esercizio finanziario 1914-915, e cioè dal 1° settembre 1914 al 30 giugno 1915.

La deputazione scolastica provinciale provvederà alla preparazione del bilancio non appena le sia data comunicazione del presente decreto, e presenterà non oltre il 20 luglio 1914 lo schema del bilancio preventivo al Consiglio scolastico, appositamente convocato in sessione straordinaria per il 1° agosto 1914.

Il bilancio approvato dal Consiglio scolastico dovrà essere trasmesso alla Delegazione governativa entro 5 giorni dalla data di approvazione e non oltre il 10 agosto 1914.

La Delegazione governativa provvederà ad approvare e rendere esecutorio il bilancio non oltre il 20 agosto 1914 e farà nei 10 giorni successivi le comunicazioni stabilite dall'art. 16 del citato regolamento del 1° agosto 1913, n. 930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1914.

VITTORIO EMANUELE.

DANEO — RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

Provincia di Ravenna

Elenco delle somme che i Comuni devono versare annualmente alla tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica provinciale e numero complessivo delle scuole e degli insegnanti.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
1	Bagnacavallo	45,956 94	2,007 47	47,964 41	37	36
2	Bagnara di Romagna	5,214 68	264 59	5,479 27	4	4
3	Brisighella	21,892 60	1,063 69	22,956 29	23	23
4	Casola Valsenio	7,056 38	399 84	7,456 22	8	5
5	Castelbolognese	11,146 50	251 78	11,398 28	12	12
6	Cervia	21,808 37	1,290 29	23,098 66	21	21
7	Conselice	31,232 52	1,721 70	32,954 22	24	22
8	Fusignano	13,518 82	746 37	14,265 19	13	13
9	Massa Lombarda	25,416 09	1,491 02	26,907 11	21	21
10	Riolo	7,555 73	446 96	8,002 69	9	9
11	Sant'Agata sul Santerno	3,147 33	10 20	3,157 53	3	3
12	Solarolo	7,847 83	449 29	8,297 12	8	8
	Totali L.	201,793 79	10,143 20	211,933 99	183	177

Il ministro del tesoro
RUBINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della pubblica istruzione
DANEO.

Il numero 620 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 giugno 1913, n. 679, che approva il riordinamento della R. Avvocatura erariale;

Visto l'art. 4 della legge predetta col quale si fissano norme speciali per il collocamento a riposo dei funzionari della R. Avvocatura erariale, non più ritenuti idonei all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni;

Visto l'art. 8 lettera *b*), della ripetuta legge col quale è data autorizzazione al Governo del Re di emanare tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione di essa;

Riconosciuta la necessità di aumentare, per l'esercizio 1913-914, di lire quarantamila il fondo stabilito in lire quarantamila dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1912, n. 1358, per l'annualità delle pensioni assegnate al Ministero del tesoro per i collocamenti a riposo di autorità, allo scopo di porre il Ministero stesso in grado di dare esecuzione al disposto dell'art. 4 della citata legge 22 giugno 1913, n. 679;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma di lire quarantamila (L. 40.000) assegnata al Ministero del tesoro dall'art. 4 della legge 29 maggio 1913, n. 505, quale limite massimo delle annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1913-914 per collocamenti a riposo disposti di autorità è aumentata di lire quarantamila (L. 40.000) per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 679.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA — RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Castelboglione, in provincia di Alessandria, è stato, con decreto odierno, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

Roma, 8 luglio 1914.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale della sanità pubblica

Con R. decreto del 5 luglio 1914:

Bianchi dott. prof. Antonio, nominato membro del Consiglio provinciale di sanità di Brescia, fino alla scadenza del triennio 1913-915.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale per l'istruzione superiore.

Con R. decreto dell'11 giugno 1914:

Scaffai Leopoldo, segretario di 1ª classe presso il R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, è, a sua domanda, collocato a riposo per avanzata età e per anzianità di servizio ed è ammesso a far valere i suoi titoli per il conseguimento della pensione che potrà spettargli a termini di legge, dal 1° luglio 1914.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Culto.

Con Sovrane determinazioni del 31 maggio 1914:

È stata autorizzata la concessione del *R. placet*:

Portaluri sac. Francesco Saverio, alla parrocchia di San Nicola in Maglie.

Cinquantini sac. Ugo, alla parrocchia di Santa Vittoria in Santa Vittoria in Matenano.

Con Sovrana determinazione del 7 giugno 1914:

È stata autorizzata la concessione del Regio placet alla bolla vescovile, con la quale il sacerdote Felice Carabellese è stato promosso al canonicato arcidiaconale nel capitolo cattedrale di Molfetta.

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 28 febbraio 1914, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1914:

Luzi cav. Luigi, primo segretario nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è nominato capo sezione di 2ª classe nella carriera amministrativa con l'annuo stipendio di L. 5000.

Rispoli cav. Arturo, segretario di 1ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è nominato primo segretario di 2ª classe nel Ministero stesso con l'annuo stipendio di L. 4000.

Con decreto Ministeriale del 28 febbraio 1914, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1914:

Tonini comm. Enrico, direttore capo di divisione nella carriera amministrativa del Ministero, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 8000.

La Cava cav. Giuseppe, capo sezione di carriera amministrativa nel Ministero, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, in soprannumero con l'annuo stipendio di L. 6000.

Cerza cav. Pasquale, primo segretario di 2ª classe nel Ministero è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 4500.

Azara avv. Antonio, segretario nel Ministero, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500.

Spera avv. Oscar, segretario nel Ministero, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3000.

Con R. decreto del 5 marzo 1914, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1914:

Palmera cav. uff. Gaetano, ispettore superiore di 2ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è nominato direttore capo di divisione di 2ª classe nella carriera amministrativa del Ministero stesso con l'attuale stipendio di L. 7000.

Magistratura.

Con R. decreto del 26 aprile 1914:

Tonini Eugenio, giudice di 4ª categoria in funzioni di pretore nel mandamento di Zavattarello, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Borgo Ticino.

Con decreto Ministeriale del 3 maggio 1914, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1914:

Tortora cav. Stefano, consigliere della Corte d'appello di Genova, e Ricci cav. Luigi Marco, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Urbino, sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, dal 1° marzo 1914, ed è ai medesimi assegnato l'annuo stipendio di L. 9000.

Viva cav. Antonio, consigliere della sezione di Corte di appello in Potenza, e Giovannoni cav. Umberto Vittorio, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria, dal 1° marzo 1914, ed è ai medesimi assegnato l'annuo stipendio di L. 8000.

Buresti cav. Vittorio, presidente del tribunale civile e penale di Civitavecchia, è promosso dalla 3ª alla 2ª categoria, dal 1° aprile 1914, ed è al medesimo assegnato l'annuo stipendio di lire 8000.

Con decreto Ministeriale del 18 maggio 1913: registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1914:

Marletta cav. Agostino, presidente del tribunale civile e penale di Reggio Calabria, è nominato presidente della Commissione per l'attribuzione del possesso dei beni a Reggio Calabria, in sostituzione del cav. Caffarel William.

Con R. decreto del 4 giugno 1914:

Lepori Enrico, giudice del tribunale di Cagliari, è tramutato al tribunale di Lucca.

Con R. decreto dell'11 giugno 1913: sentito il Consiglio dei ministri:

Landolfi comm. Michele di Mario, primo presidente della Corte d'appello di Bologna, è tramutato a Messina, col suo consenso.

Ranieri comm. Pietro, primo presidente della Corte di appello di Messina, è tramutato a Bologna, col suo consenso.

Con R. decreto dell'11 giugno 1914:

Petitto cav. Mariano, presidente del tribunale di Orvieto, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per infermità, per sei mesi, dal 10 giugno 1914, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

De Simone Domenico, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Aiello, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di San Severo.

Acquaviva Savino, giudice di 2ª categoria, in funzioni di pretore nel mandamento di Acerenza, sottoposto a giudizio disciplinare è sospeso dalle funzioni dal 5 giugno 1914, ed è messo dalla stessa data fuori del ruolo organico della magistratura, dichiarandosi vacante lo stesso mandamento di Acerenza.

Libonati cav. Alessandro, sostituto procuratore del Re di 1ª categoria a disposizione del Ministero degli affari esteri, cessa dall'essere a disposizione del Ministero anzidetto ed è destinato alla Regia procura del tribunale di Avezzano dal 1° giugno 1914.

Fonzi Luigi, uditore vice pretore del mandamento di Lanciano, con la mensile indennità di L. 150, è tramutato, nella stessa qualità di vice pretore, al mandamento di Aiello in supplenza del pretore mancante e con la medesima indennità.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio 1913-915:

Melpignano Giovanni, nel mandamento di Ostuni.
Betrone Pietro Celestino, id. di Montagano.
Bruna Pier Carlo Francesco Tancredi, id. di Vinadio.
Pugliese Francesco Saverio, id. di Feroleto Antico.

Colonnelli Ugo, vice pretore del 1° mandamento di Cremona, è sospeso dalle funzioni, perchè sottoposto a procedimento penale.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:

Iacobacci Giovanni, dalla carica di vice pretore del mandamento di Pescina.
Mecco Nestore, id. di Mosso Santa Maria.
Lombardi Francesco Michele, id. di Arena.
Paolini Giuseppe Vittorio, id. di San Valentino.
Venisti Giovanni, id. di Capurso.
Lombardi Simone, id. di Morcone.
Rigoli Giacomo, id. di Bannio.
Tocco Antonio, id. del 2° mandamento di Cagliari.

Con R. decreto del 14 giugno 1914:

Tutti i decreti ed altri atti riguardanti la carriera del presidente di sezione della Corte d'appello di Torino, cav. D'Agliano Calisto, sono rettificati nel senso che il detto magistrato s'intende in essi indicato come segue: Galleani conte di Caravonica nobile dei conti d'Agliano, Calisto.

Angeloni cav. Raffaele, consigliere della sezione di Corte d'appello in Perugia, è nominato, a sua domanda, presidente del tribunale civile e penale di Urbino.

Bertana Luigi, giudice di 2ª categoria in funzioni di pretore nel mandamento di Asola, è tramutato, a sua domanda, alla 1ª pretura di Alessandria, con le stesse funzioni.

Santilli Angelo, giudice di 2ª categoria in funzioni di pretore nel mandamento di Montesarchio, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Nocera Inferiore, con le stesse funzioni.

Tripani Giuseppe, giudice di 2ª categoria in funzioni di pretore nel mandamento di Grottaglie, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Lecce, con le stesse funzioni.

Lombardi Alfredo, giudice di 3ª categoria in funzioni di pretore nel mandamento di Castel di Sangro, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Isernia, con le stesse funzioni.

Danzi Gaetano, giudice di 3ª categoria in funzioni di pretore nel mandamento di Biancavilla, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Paternò, con le stesse funzioni.

Bessone Alfredo, giudice di 3ª categoria in funzioni di pretore nel mandamento di Cavour, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Ciriè, con le stesse funzioni.

Galdi Mario, giudice di 4ª categoria in funzioni di pretore nel mandamento di Cerisna, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Vibonati, con le stesse funzioni.

Lepri Adolfo, giudice di 4ª categoria in funzioni di pretore nel mandamento di Montereale, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Fara Sabina, con le stesse funzioni.

Motta Luigi, appartenente alla 4ª categoria dei giudici o sostituti procuratori del Re, con funzioni di sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Ivrea, è tramutato al tribunale di Torino con funzioni di giudice.

Taurino Francesco, giudice del tribunale di Larino, è ivi incaricato dell'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di L. 400.

Cutinelli Saverio, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Ceccano, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità per mesi tre, dal 1° giugno 1914, con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Ceccano.

Musmanno Raffaele, giudice in aspettativa per infermità a tutto il 30 aprile 1914, temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa stessa per altri sei mesi, dal 1° maggio 1914, continuando a percepire l'attuale assegno ed a rimanere fuori del ruolo organico.

Campus-Campus Giovanni Antonio, sostituto procuratore del Re in aspettativa per infermità fino al 30 giugno 1914, temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa stessa per altri nove mesi, dal 1° luglio 1914, continuando a percepire l'attuale assegno ed a rimanere fuori del ruolo organico.

De Divitiis Gaetano, giudice di 3ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Calabritto, in aspettativa per infermità dal 2 aprile 1914, è temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura dal 1° giugno 1914, dichiarandosi da tale giorno vacante il mandamento di Calabritto.

I sottonotati uditori in missione di vice pretori, aventi i requisiti di legge, sono promossi alla 4ª categoria dei giudici e sostituti procuratori del Re e destinati negli uffici appresso indicati, con l'annuo stipendio di L. 3000:

Notarbartolo Giuseppe, dal 6° mandamento di Roma, al tribunale di Firenze.
Dettori Enotrio, dal mandamento di Bitti, al tribunale di Cagliari.
Carlini Ovidio, dalla pretura urbana di Firenze, alla R. procura di Milano.
Pafundi Donato, dal 5° mandamento di Roma, alla R. procura di Torino.
Eula Ernesto, dal mandamento di Vercelli alla R. procura di Brescia.
Messina Ignazio, dal 2° mandamento di Napoli, al tribunale di Napoli.
Niutta Enrico, dal 1° mandamento di Napoli, al tribunale di Salerno.
Insinga Vito, dal 6° mandamento di Torino, al tribunale di Palermo.
Carta Gavino, dalla 1ª pretura urbana di Roma, alla R. procura di Genova.
Poddighe Enrico dal 5° mandamento di Torino, alla R. procura di Sassari.
Ventura Antonio, dal mandamento di Celenza Valfortore, alla R. procura di Lucera.
Genovesi Angelo, dal 1° mandamento di Napoli, al tribunale di Napoli.
Vivoli Pietro, dal mandamento di Tivoli, al tribunale di Napoli.
Frattini Marcello, dal 5° mandamento di Torino, al tribunale di Trani.
Faggella Alfonso, dal 4° mandamento di Roma, al tribunale di Napoli.
Fortunato Vincenzo, dal 4° mandamento di Napoli, alla R. procura di Taranto.
Carboni Mario, dal mandamento di Cesena, alla Regia procura di Forlì.
Cao Girolamo, dalla 2ª pretura urbana di Roma alla R. procura di Sant'Angelo dei Lombardi.
Caizzi Adolfo, dal mandamento di San Demetrio Corona, alla Regia procura di Palermo.
Piscopo Ernesto, dal 2° mandamento di Napoli, alla R. procura di Santa Maria Capua Vetere.
De Socio Vincenzo, dal 1° mandamento di Udine, alla R. procura di Venezia.
Consalvo Alfonso, dal mandamento di Chieti, alla R. procura di Lanciano.
Moioli Oreste, dal 4° mandamento di Milano, alla R. procura di Bergamo.
Sono accettate le dimissioni rassegnate da Capece Oreste dalla carica di vice pretore del mandamento di Picerno.

Con R. decreto del 21 giugno 1914:

Gardi cav. Ugo, presidente del tribunale civile e penale di Firenze, è nominato consigliere della Corte di cassazione di Roma, con l'annuo stipendio di L. 10.000.

Cancellerie e segreterie.

Con R. decreto dell'11 giugno 1914:

Sarasini Ulisse, cancelliere del tribunale di Castiglione delle Stiviere, incaricato delle funzioni di ispettore delle cancellerie pel distretto della Corte d'appello di Napoli, è richiamato al tribunale di Castiglione delle Stiviere cessando dal detto incarico.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

DIREZIONE GENERALE DEI VAGLIA

Resoconto sommario delle operazioni per vaglia e titoli di credito eseguite durante il mese di dicembre 1913.

Debito		**Credito.**	
Per vaglia e titoli di credito emessi nel mese di dicembre 1913 . . . . L.	272,279,112 23	Per vaglia e titoli di credito, di origine italiana, pagati nel mese di dicembre 1913 . L.	262,788,404 13
Per vaglia e titoli di credito emessi nei mesi precedenti dell'esercizio 1913-914 . . . »	1,299,303,109 67	Per vaglia e titoli di credito, come sopra, pagati nei mesi precedenti dell'esercizio 1913-914 . . . . »	1,307,172,583 80
Per vaglia e titoli di credito rimasti da pagare alla fine dell'esercizio precedente. »	99,235,427 87	Importo dei vaglia e titoli di credito, come sopra, caduti in prescrizione al 30 giugno 1913 »	121,418 55
Somma complessiva del debito L.	1,670,817,649 77	Somma complessiva del credito L.	1,570,082,406 48

RIASSUNTO.

Debito . . . . L.	1,670,817,649 77
Credito . . . . »	1,570,082,406 48
Differenza . . . . . L.	100,735,243 29
Importo dei vaglia di origine estera pagati in Italia nel mese di dicembre 1913 (Credito dell'Amministrazione italiana verso quelle estere corrispondenti) . . . . »	23,799,827 77
Differenza a debito . . . . . L.	76,935,415 52

FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale (Servizio ragioneria)

ESERCIZIO 1913-1914

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO
e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali

33ª decade - dal 21 al 31 maggio 1914

	RETE			STRETTO DI MESSINA			NAVIGAZIONE		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Chilometri in esercizio	13,856 (1)	13,735 (1)	+ 121	23	23	—	603	603	—
Media	13,782	13,706	+ 76	23	23	—	603	603	—
Viaggiatori	7,370,000 —	6,641,193 57	+ 728,806 43	3,330 —	8,195 36	— 4,865 36	78,386 —	62,728 —	+ 15,658 —
Bagagli e cani	328,156 —	312,403 06	+ 15,752 94	160 —	398 45	— 238 45	—	—	
Merci a G. V. e P. V. acc.	1,823,535 —	1,835,511 93	— 11,976 93	1,510 —	4,774 40	— 3,264 40	16,614 —	10,652 94	+ 5,961 06
Merci a P. V.	7,845,309 —	7,729,376 56	+ 115,932 44	3,000 —	4,312 19	— 4,312 19	—	—	—
Totale	17,367,000 —	16,518,485 12	+ 848,514 88	8,000 —	20,680 40	— 12,680 40	95,000 —	73,380 94	+ 21,619 06

Prodotti complessivi dal 1° luglio 1913 al 31 maggio 1914

	RETE			STRETTO DI MESSINA			NAVIGAZIONE		
Viaggiatori	208,116,110 —	199,990,318 28	+ 8,125,791 72	257,267 —	244,638 41	+ 12,628 59	2,173,451 —	2,078,315 14	+ 95,136 86
Bagagli e cani	9,476,080 —	9,304,162 44	+ 171,917 56	14,775 —	14,086 98	+ 688 02	—	—	—
Merci a G. V. e P. V. acc.	55,186,425 —	52,593,134 42	+ 2,593,290 58	102,697 —	130,807 83	— 28,110 86	380,546 —	296,600 03	+ 83,945 97
Merci a P. V.	252,806,385 —	249,398,755 11	+ 3,407,629 89	216,261 —	235,075 98	— 18,814 98	—	—	—
Totale	525,585,000 —	511,286,370 25	+14,298,629 75	591,000 —	624,609 23	— 33,609 23	2,554,000 —	2,374,915 17	+ 179,084 83

PRODOTTO CHILOMETRICO DELLA RETE.

	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Della decade	1,253 39	1,202 65	— 50 74
Riassuntivo	38,135 61	37,303 85	+ 831 76

(1) Esclusi: la linea Cerignola Stazione-Città, ed i tronchi confine francese-Modane e Desenzano-Desenzano Lago ed aggiunta la lunghezza del tronco «Novara-Isola della Scala» con diramazione «Dossobuono-Rovigo» aperto all'esercizio il 31 maggio 1914 (Ordine di servizio n. 167 Boll. uff. 22 del 28 maggio 1914)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
5 %	37312 / 383822 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Capra Giuseppe di Antonino, domiciliato in Leonforte. Vincolata . . . . L. Per l'usufrutto a: La Mantia Ignazio di Agostino	25 —
»	616384 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Albertino Maria e Pietro di Giacomo, minori, e prole nascitura dallo stesso e da Angela Gaggiotti, sotto l'amministrazione di esso Albertino Giacomo, domiciliati in Pallanza (Novara) . . . . » Per l'usufrutto a: Gaggiotti Angela fu Angelo, moglie di Giacomo Albertino	460 —
3 50 %	477449	Chiesa parrocchiale succursale di Santa Marta in Villanova Albenga (Genova) . . . . »	7 —
»	632125	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	378083 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Ratto Maria fu Luigi vedova Bottino, domiciliata a Genova . . . . » Per la proprietà a: Bottino Luigia e Benedetto, minori, sotto la patria potestà della madre Ratto Maria fu Luigi, ved. Bottino, domiciliati a Genova	98 —
»	356490	Cresta Angelo fu Soccorso, domiciliato a Castelfranci (Avellino). Vincolata . . . . »	7 —
»	48[illegible]516	Tisi Andrea fu Cesare, domiciliato a San Cipriano Picentino (Salerno) - Vincolata . . . . »	119 —
»	[illegible]	Borgia Rosa fu Francesco, nubile, domiciliata in Napoli . . . . »	157 50
»	242636	Intestata come la precedente iscrizione . . . . »	35 —
5 %	317385 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Maffettone Raffaele di Gennaro, domiciliato in Napoli - Vincolata . . . . » Per l'usufrutto a: Gioia Benedetto fu Gaetano.	5[illegible] —
3 50 %	691050	De Leo Serafino fu Vincenzo, domiciliato a Paternopoli (Avellino) . . . . »	35 —

CATEGORIA del debito	Numero delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3 50 %	661877 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Luongo Luisa di Paolo, vedova Golia Angelo, domiciliata in Napoli . . . . L. Per la proprietà a: Golia Paolo, Concetta, Fatina, Francesco, Vincenzo, Nicola, Mario e Maria fu Angelo, minori, sotto la patria potestà della madre Luongo Luisa di Paolo, vedova di Golia Angelo, domiciliati in Napoli.	66 50
»	211759 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Lantini Concetta fu Gabriele, vedova di Cristin Almerico, domiciliata in Napoli . . . . » Per la proprietà a: Cristin Elvira fu Almerico, moglie di Missere Giuseppe, domiciliata in Napoli.	196 —
5 %	37434 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Negro Melania fu Francesco, nubile, domiciliata in Torino . . . . » Per l'usufrutto a: Falchero Maria fu Maurizio, madre della titolare.	110 —
3 50 %	171716	Carella Vito fu Gabriele, domiciliato in San Vito dei Normanni (Lecce) - Vincolata . . . . »	24 50
»	687987 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Antuori Giovanna fu Nicola, vedova di Verola Vincenzo, domiciliata in Napoli . . . . » Per la proprietà al: Pio Monte della Misericordia di Napoli	56 —
5 %	1051455	Parrocchia di Ponteeuti in comune di Todi . . . . »	5 —

Roma, 30 giugno 1914.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

La signora Vaj Anna di Antonio, ved. di Vedani Giuseppe, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 257 ordinale e n. 64610 di posizione, statale rilasciata dalla Intendenza di finanza di Torino in data 10 luglio 1912, in seguito alla presentazione di una cartella della rendita complessiva di L. 35, consolidato 3.50 0|0, (1902) con decorrenza dal 1° gennaio 1912.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Ferraris Alfredo di Federico il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 giugno 1914.

Il direttore generale
GARBAZZI.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di sabato 1° agosto 1914, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alla 4ª annuale estrazione a sorte delle obbligazioni del debito redimibile 3 0|0 netto di 1ª e 2ª categoria, create con la legge 15 maggio 1910, n. 228, ed emesse in dipendenza del R. decreto 19 detto mese ed anno, n. 251.

Le obbligazioni da estrarsi secondo la relativa tabella di ammortamento sono in numero di:

3.400 sulle 340.140 vigenti di 1ª categoria;
3.400 sulle 340.440 vigenti di 2ª categoria.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi al 1° ottobre 1914.

Roma, 10 luglio 1914.

Il direttore generale
GARBAZZI.
Per il direttore capo di divisione
ENRICI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 10 luglio 1914, in L. 100.35.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

9 luglio 1914.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
[illegible] % netto	95 43 90	93 68 90	95 35 34
.50 % netto (1902)	95 07 50	93.32 50	94 98 94
[illegible] % lordo	63 50 —	62 30 —	62 84 07

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di patologia speciale e clinica medica nella R. scuola superiore di medicina veterinaria di Torino.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.22 non più tardi del 15 novembre 1914, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni: queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, luglio 1914.

2

Il ministro
DANEO.

R. Educatorio Maria Adelaide

PALERMO

Concorso per titoli e per esame ad un posto di insegnante di lettere italiane in detto Istituto, per l'anno scolastico 1914-915.

È aperto un concorso per titoli e per esame, ad un posto di insegnante di lettere italiane nel 1° e 2° anno del corso superiore, con lo stipendio di L. 1·0[illegible].

Le domande su carta legale da L. [illegible],22 dovranno essere inviate al presidente di detto R. Educatorio in Palermo non più tardi di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della Istruzione.

La domanda deve contenere l'indicazione precisa del concorrente, ed essere corredata dai seguenti documenti:

1°. Attestato di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia superato il 40° anno di età; tranne che si tratti di persona la quale abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 40 anni. Il personale di ruolo dell'Istituto potrà concorrere a qualunque età.

2°. Certificato d'un medico provinciale, dal quale risulti che il concorrente sia di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedire l'adempimento dei suoi doveri;

3°. Fede penale di data non inferiore agli ultimi tre mesi prima della chiusura del concorso;

4°. Certificato di moralità di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è richiesto, e sentito l'avviso della Giunta Comunale, dal Sindaco del Comune in cui il concorrente dimora;

5°. Certificato di cittadinanza italiana;

6°. Laurea o diploma di Magistero che abiliti allo insegnamento di lettere italiane.

7°. Specchietto dei punti riportati negli esami pel conseguimento del diploma;

8°. Cenno riassuntivo, su carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa dal candidato;

9°. Elenco in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo, ove dovranno essere restituiti;

10°. Tutti gli altri titoli che il concorrente riterrà opportuni di presentare. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte.

Sono dispensati dal presentare i documenti 1, 2, 3 e 4 i concorrenti che abbiano già uno ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento N. 5 quelli che sieno cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticati.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per la quale viene aperto il concorso, in una prova di coltura generale e in uno esperimento di lezione: ad esse saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore ai sei decimi.

La nomina sarà fatta secondo quanto prescrive l'articolo 18 dello Statuto organico in vigore per il R. Educatorio Maria Adelaide.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio di ruolo.

Palermo, li 11 giugno 1914.

Il presidente del Consiglio direttivo
G. PITRÈ.

Concorso ad un posto d'Insegnante nel R. Conservatorio di S. Chiara in San Gimignano (Prov. di Siena).

1°. È aperto il concorso ad un posto di Maestra per le classi elementari femminili inferiori di questo Istituto.

2°. La prescelta dovrà oltre l'obbligo dell'insegnamento suddetto compiere l'ufficio d'Istitutrice ed uniformarsi al regolamento interno dell'Istituto.

3°. Lo stipendio è di L. 760.00 delle quali L. 360.00 in contanti pagabili in rate mensili posticipate e L. 400.00 da stare a compenso del vitto, alloggio ed utili della vita interna che dà il Conservatorio.

4°. Il termine utile per presentare le domande in carta da bollo da L. 0,60 al Presidente del Conservatorio stesso è fissato a giorni 40 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente avviso.

Tale domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

I°. Fede di nascita dalla quale risulti che l'aspirante abbia compiuto il 25° e non oltrepassato il 35° anno di età.

II°. Certificato di un medico provinciale o dell' ufficiale Sanitario del Comune, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei doveri dell' ufficio a cui aspira.

III°. Fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso.

IV°. Certificato di moralità rilasciato da non più di tre mesi della chiusura del concorso dal Sindaco del Comune dove la concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è chiesto e sentito l'avviso della Giunta Comunale.

V°. Certificato di cittadinanza italiana.

VI°. Diploma che abiliti all' insegnamento elementare.

VII°. Certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento del diploma.

VIII°. Cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti ed alla carriera didattica percorsa.

IX°. Elenco in carta libera di tutti i documenti.

X°. Ritratto fotografico della concorrente con la firma autografa di lei vidimata dal Sindaco.

Oltre al certificato di cui al n. III la concorrente che non abiti nel Comune da oltre un biennio deve presentare anche un attestato di moralità rilasciato dal Sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

Ai documenti predetti le concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

La nomina dovrà essere approvata dal Ministero previo parere del Consiglio Provinciale Scolastico e non diverrà definitiva se non dopo un biennio di lodevole servizio, durante il quale potrà essere pronunciato licenziamento per inettitudine, per negligenza o per accertata insufficenza fisica.

La prescelta dovrà presentarsi all' Istituto il 1° ottobre p. v. per essere in grado di cominciare i corsi regolari delle lezioni. Non potrà lasciare il posto che ad anno scolastico compiuto e previa disdetta da darsi entro la prima quindicina di maggio.

S. Gimignano, luglio 1914.

IL PRESIDENTE
G. Capannili.

R. CONVITTO DELLE MANTELLATE
di Firenze.

È aperto il concorso ad un posto gratuito di data del Ministero, a fanciulla cattolica di nazionalità Italiana, di età non minore di anni 6, nè maggiore di anni 12 appartenente a famiglia di civile condizione meritevole di particolari riguardi più specialmente per il lato economico, e domiciliata nella città o almeno nella provincia di Firenze.

1. La fanciulla ammessa al posto gratuito intero sarà dispensata dal pagamento della retta, ma non esente dal rimborso delle spese straordinarie.

2. Le domande dovranno essere redatte in carta da bollo da cent. 60 e corredate dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, rilasciata dal Sindaco, in carta bollata da cent. 60, legalizzata dal Presidente del tribunale, se il comune di nascita è fuori della giurisdizione di quello di Firenze;

b) fede di battesimo in carta da bollo da cent. 60;

c) certificato di sana costituzione fisica e di efficace vaccinazione di data recente;

d) stato di famiglia;

e) una dichiarazione della Giunta Municipale sulla professione del padre, sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che questa paga a titolo di contribuzione sul patrimonio dei genitori o della candidata stessa;

f) certificato dell'agente delle imposte del luogo dove la famiglia risiede;

g) certificato degli studi compiuti dalla concorrente.

Le domande dovranno essere presentate al presidente della commissione amministrativa del R. Convitto delle Mantellate in Firenze, via S. Gallo, entro un mese dalla data della pubblicazione dell' avviso di concorso nel bollettino del Ministero.

La durata del posto gratuito sarà dall' anno scolastico 1914-1915 fino al compimento degli studi, salvo le disposizioni del regolamento.

Il posto gratuito si conferisce dal Ministero della pubblica istruzione su proposta della Commissione amministratrice del R. Convitto come da titolo VII art. 17 del regolamento approvato con R. decreto n. 895 del dì 21 maggio 1911.

Il presidente
A. Alfani.

R. CONSERVATORIO FEMMINILE DI S. STEFANO IN CHIUSI

Il Presidente del R. Conservatorio suddetto

rende noto

che è aperto il concorso per due posti d' istitutrice nel Convitto annesso all'istituto.

Lo stipendio di ciascuna istitutrice è di annue L. 300, pagabili a rate mensili posticipate, oltre il vitto, l'alloggio e gli altri utili della vita interna.

Gli obblighi e i diritti inerenti all'ufficio sono quelli determinati dai regolamenti dell'istituto, ai quali le elette dovranno uniformarsi.

Le concorrenti dovranno presentare al sottoscritto la loro domanda in carta da bollo da L. 0.60 non più tardi del 15 settembre 1914, e vi dovranno unire:

1° Estratto dell'atto di nascita;

2° Certificato di sana fisica costituzione, dal quale risulti che la concorrente è esente da imperfezioni fisiche incompatibili coi doveri inerenti all'ufficio;

3° Fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso:

4° Certificato di moralità, di data recente come sopra, rilasciato dal sindaco del comune ove risiede la concorrente, previo parere della giunta e coll'indicazione dello scopo per cui viene rilasciato

5° Certificato di cittadinanza italiana;

6° Diploma di abilitazione all'insegnamento elementare;

7° Elenco, in carta libera, di tutti i documenti;

8° Ritratto fotografico della concorrente colla di lei firma autografa, autenticata dal sindaco;

9° Ogni altro documento attestante gli studi fatti e l' idoneità dell'aspirante all'ufficio di istitutrice.

I documenti dovranno essere presentati o in originale o in copia autentica e debitamente legalizzati.

La nomina è soggetta all'approvazione del Ministero, previo parere dell'autorità scolastica provinciale.

Diverrà definitiva dopo compiuto il biennio di prova, durante il quale l'eletta potrà essere licenziata per inettitudine, negligenza o insufficienza fisica.

Si fa obbligo alle elette di assumere l'ufficio entro 10 giorni dalla partecipazione di nomina, altrimenti potranno essere dichiarate decadute dal posto.

Chiusi, 15 giugno 1914.

Il Presidente
AVV. C. MAGNONI.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il regolamento approvato col R. decreto 6 maggio 1911, n. 388;

Determina quanto segue:

È aperto un esame di concorso per diciotto posti di addetto consolare.

Il tempo utile per la presentazione delle domande è fissato al 1° ottobre 1914.

Il concorso sarà regolato secondo le norme fissate dal regolamento approvato col R. decreto precitato.

In conformità poi dell'art. 4 del regolamento stesso, i concorrenti, oltrechè dall'avviso che in tempo debito sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, saranno individualmente informati dell'ammissione al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami.

Il ministro
A. DI SAN GIULIANO.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

AVVISO DI CONCORSO

È aperto presso il Ministero degli affari esteri un concorso per diciotto posti di addetto consolare.

Il concorso sarà regolato secondo le norme fissate dal regolamento approvato col R. decreto del 6 maggio 1911, n. 388.

Le domande di ammissione, scritte e sottoscritte dall'aspirante, su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non più tardi del 15 ottobre 1914.

Le istanze e i documenti giunti al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso, non saranno accolti.

Le istanze dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita, da cui risulti che l'età dell'aspirante non è minore degli anni 20, nè maggiore dei 30;

3° certificato d'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4° certificato, rilasciato da medici militari, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, che gli permette di affrontare qualunque clima.

A tal fine l'aspirante dovrà chiedere alla direzione dell'ospedale militare locale, oppure al comando di corpo o di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico, di essere sottoposto alla visita, giusta gli atti del Ministero della guerra, in data 25 giugno e 23 settembre 1903, nn. 250 e 231, sul servizio sanitario;

5° attestato di aver sempre tenuta buona condotta e di essere di civile condizione;

6° fedina criminale;

7° diploma di laurea in legge, ottenuto in una delle Università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli Istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830;

8° atti autentici (sul valore dei quali il Ministero degli affari esteri giudica inappellabilmente) comprovanti la rendita di cui l'aspirante dispone, sia in proprio, sia per assegno fattogli dai parenti o da altri. Questa rendita non potrà essere inferiore ad annue lire tremila.

Nell'istanza i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina ad addetto consolare, alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare d'avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1907.

L'adempimento delle predette condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande d'ammissione agli esami.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato riconosciuto non idoneo in due precedenti concorsi.

Almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami, oltre la notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami.

Gli esami verteranno sopra il diritto internazionale; sulle istituzioni di diritto e di procedura civile; sul diritto commerciale e marittimo; sul diritto costituzionale e sulle istituzioni di diritto amministrativo; sulle istituzioni di diritto e di procedura penale; sulla storia moderna; sulla geografia; sulla economia politica e sulle nozioni di statistica, giusta il programma pubblicato qui appresso.

L'esame verterà altresì, nei modi prescritti dal regolamento, sulla lingua francese, come pure sulla lingua inglese o sulla tedesca, a scelta del concorrente.

Della lingua francese i candidati dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità, senza esser compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso, non potranno essere nominati in carriera.

Roma, 1° luglio 1914.

Programma per gli esami di concorso alle carriere diplomatica e consolare.

DIRITTO INTERNAZIONALE

Diritto internazionale pubblico.

Nozioni preliminari.

Concetto, carattere giuridico e fonti — Svolgimento storico degli istituti giuridici internazionali e del concetto della società internazionale. Cenni sulla storia della scienza del diritto internazionale — Principî fondamentali del diritto internazionale — Codificazione — Avvenire della comunità giuridica internazionale. Progetti varî e aspirazioni.

Soggetti del diritto internazionale.

Stati — Stato e nazione. Dottrina della nazionalità — Stati composti: Unioni di Stati (personali e reali; esempi) e Federazioni (Confederazioni di Stati e Stati federativi; esempi) — Della semi-sovranità e del protettorato. (Concetto. Rapporti dello Stato semi-sovrano di fronte agli altri Stati e di fronte allo Stato sovrano esempi. Il protettorato coloniale. Sfere d'influenza) — Stati neutralizzati.

Condizione giuridica internazionale della Santa Sede.

Formazione e riconoscimento di nuovi Stati – Modificazioni territoriali degli Stati e loro conseguenze giuridiche. Successione di Stato a Stato.

Diritti fondamentali degli Stati: Diritto d'eguaglianza. Diritto di conservazione. Diritto d'indipendenza (Intervento; intervento collettivo; commissioni internazionali di controllo. Dottrina di Monroe) Diritto al rispetto. Diritto alle relazioni internazionali.

Oggetti del diritto internazionale.

Territorio — Sovranità e proprietà — Frontiere — Colonie e diritto coloniale — Servitù internazionali — Modi originarî e derivati d'acquisto della sovranità territoriale — Particolarmente della occupazione Conquista e plebisciti.

Mare — Libertà del mare — Mare littorale e mare territoriale — Porti, golfi, baie — Mari interni — Limitazione al principio della libertà dei mari: pirateria e tratta degli schiavi.

Stretti — Dardanelli e Canali internazionali.

Fiumi — Cenni storici — Atto finale del Congresso di Vienna — Applicazione ai principali fiumi internazionali.

Navi — Concetto giuridico — Navi da guerra. Navi mercantili. Piroscafi postali.

Trattati internazionali.

Natura giuridica dei trattati internazionali — Loro classificazione — Concordati — Condizioni di validità dei trattati: 1. Capacità delle parti (Negli Stati contraenti e nelle persone che hanno facoltà di obbligarli. Pieni poteri. Istruzioni. Ratifica); 2. Causa; 3. Consenso — Forma dei trattati — Effetti — Accessione — Garanzie — Modi di estinzione — Interpretazione.

Trattati ed accordi internazionali di carattere amministrativo:

1. Per la tutela della personalità fisica degli individui (Beneficenza e assistenza. Salute pubblica).

2. Per lo sviluppo dei mezzi di comunicazione (Posta; telegrafo; telefono; ferrovie).

3. Per la protezione degli interessi economici (Commercio e navigazione. Sistema monetario. Pesi e misure. Agricoltura).

Organi del diritto internazionale.

Sovrani e altri capi di Stati — Loro posizione giuridica internazionale.

Ministero degli esteri — Organizzazione del Ministero degli esteri e delle carriere da esso dipendenti, specialmente in Italia.

Agenti diplomatici — Cenno storico — Diritto attivo e passivo di legazione — Classificazione degli agenti diplomatici ed esame delle singole categorie — Accreditamento degli agenti diplomatici — Diritti e privilegi: Inviolabilità ed estraterritorialità — Sospensione e termine della missione diplomatica.

Agenti consolari — Svolgimento storico della istituzione consolare.

Dei consoli nei paesi cristiani — Ordinamento consolare — Nomina dei consoli — Diritti e prerogative — Loro doveri e funzioni (giudiziarie, amministrative e notarili) specialmente in relazione alla legge consolare italiana.

Dei consoli nei paesi non cristiani, e specialmente nell'Impero ottomano — Capitolazioni. Loro origine e contenuto — Protettorato sugli stabilimenti cattolici in Oriente — Giurisdizione e tribunali consolari. Competenza e funzionamento specialmente in rapporto con le leggi italiane — La riforma giudiziaria in Egitto — *Settlements* europei nei porti aperti dell'Estremo Oriente.

Delle controversie internazionali e dei procedimenti per dirimerle.

Delle contestazioni fra gli Stati — In quanto l'azione d'un privato possa rendere responsabile lo Stato e in quanto lo Stato possa reclamare per gli atti commessi a danno dei propri cittadini all'estero. Condizioni e limiti dell'esercizio di questo diritto di protezione dei propri sudditi all'estero — Soddisfazioni e riparazioni internazionali. Ostacoli costituzionali.

Dei mezzi pacifici per la risoluzione delle contestazioni internazionali — Negoziati diretti — Buoni uffici — Mediazione — Congressi e conferenze — Arbitrato (Precedenti. Clausola arbitrale e trattati d'arbitrato permanente. Organizzazione della procedura internazionale. Convenzione dell'Aja).

Dei mezzi violenti per la risoluzione delle controversie internazionali — Ritorsione — Rappresaglia — *Embargo* — Blocco pacifico.

Della guerra.

Concetto e cause della guerra — Il diritto e la guerra — Convenzioni di Bruxelles e dell'Aja.

Inizio della guerra e sue immediate conseguenze — Chi debba considerarsi come legittimo combattente — Dei mezzi leciti di guerra — Diritti e doveri dei belligeranti verso le persone nemiche (specialmente delle Convenzioni di Ginevra e dell'Aja) — Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose nemiche (Proprietà privata nella guerra terrestre e nella guerra marittima. Il diritto di preda nella guerra marittima. La corsa. Dichiarazione di diritto marittimo di Parigi) — Occupazione militare — Convenzioni di guerra — Fine della guerra. Postliminio.

Della neutralità.

Concetto e condizioni — Diritti e doveri dei neutrali — Del commercio neutrale — Contrabbando di guerra (Concetto e definizione. Doveri dello Stato neutrale) — Blocco — Diritto di visita — Giudizio di preda.

Diritto internazionale privato.

Introduzione.

Definizione, concetto e nozioni preliminari — Cenno storico — Teoria degli statuti – Condizione giuridica dello straniero (nella dottrina, nelle diverse legislazioni e specialmente nella legge italiana) — Fondamento per l'applicazione del diritto straniero — Principio del diritto internazionale privato — Maniera d'applicazione del diritto straniero da parte del giudice (fatto o diritto; mezzi di prova; ricorso in Cassazione) — Dell'ordine pubblico in relazione con le leggi straniere. Tentativi, difficoltà e criteri per determinarne la sfera d'applicazione. L'art. 12 delle disposizioni preliminari Codice civile.

Diritto civile.

Stato e capacità delle persone — Principio generale — Nazionalità e domicilio.

Conflitti di nazionalità; positivi e negativi — Come sorgono e si risolvono in relazione ai diversi modi di acquisto della nazionalità: 1° per origine; 2° per naturalizzazione; 3° per effetto di legge.

Delle persone giuridiche straniere.

Della forma degli atti — Fondamento e carattere della regola *locus regit actum* — Ipotesi diverse.

Del matrimonio — Legge regolatrice — Capacità delle parti — Forma del matrimonio (Matrimoni consensuali. Matrimoni religiosi. Condizioni prescritte per la validità del matrimonio all'estero. Matrimoni celebrati dagli agenti diplomatici e consolari) — Effetti personali e patrimoniali del matrimonio; specialmente del contratto di matrimonio e della legge regolatrice — Divorzio (Ordine pubblico. Ipotesi diverse. Mutamento di nazionalità e differente nazionalità dei coniugi) — Separazione personale.

Della paternità e della filiazione.

Della tutela.

Delle obbligazioni — Obbligazioni derivanti dal contratto (Principio fondamentale. Legge regolatrice. Sostanza, effetti e modi di estinzione dei contratti) — Obbligazioni derivanti dalla legge.

Delle cose — Cose mobili e cose immobili — Interpretazione dell'art. 7 delle disposizioni prel. Cod. civ. in relazione con gli articoli 9 e 6 — Applicazione dei principi ai più importanti diritti reali.

Della proprietà letteraria, artistica ed industriale, e delle Unioni internazionali per la loro protezione.

Diritti di famiglia.

Successioni — Diverse teorie — Unità e universalità — L'art. 8 delle disposizioni preliminari e le dispute nella giurisprudenza — Del testamento — Successioni vacanti.

Procedura civile.

Competenza — Regola generale — Conflitti positivi e negativi — Della situazione delle cose e della nazionalità delle parti come criteri di competenza nei rapporti internazionali — Art. 105 a 107 del codice di procedura civile.

Competenza dei tribunali nelle cause in cui sono parte Stati o sovrani stranieri.

Forme processuali — Citazione di persone all'estero — Prove — Commissioni rogatorie — Convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria.

Esecuzione delle sentenze straniere — Fondamento — Legislazioni straniere — Il giudizio di delibazione nella legislazione italiana (Concetto. Quando necessario. Suo contenuto e specialmente dell'esame della competenza e dell'ordine pubblico) — Atti autentici e decreti di volontaria giurisdizione.

Modo di prova in giudizio del diritto straniero — Ricorso in Cassazione per violazione di legge straniera

Diritto commerciale.

Atti di commercio, commercianti e libri di commercio — Società commerciali.

Della cambiale — Capacità — Forma — Sostanza — Moratoria — Esecuzione.

Diritto marittimo — Proprietà delle navi — Contratto di noleggio — Urto di navi — Avarie.

Fallimento — Effetti del fallimento dichiarato all'estero — Competenza — Unità e universalità.

Diritto internazionale penale.

Territorialità della legge penale — Conseguenze — Effetti delle sentenze penali straniere.

Del reato commesso all'estero — Teorie diverse — Disposizioni del Codice penale italiano.

Dell'estradizione — Nozioni generali — Persone che non possono venire estradate, e particolarmente della estradizione dei nazionali — Reati per i quali non si concede l'estradizione (Reati minori. Reati militari. Reati politici. Modificazioni del concetto di reato politico. Reati connessi e complessi. Reato anarchico) — Procedura di estradizione. Varî sistemi, e specialmente del sistema italiano — Effetti.

ISTITUZIONI DI DIRITTO E DI PROCEDURA CIVILE

—

Concetto del diritto privato in generale e in ispecie del diritto civile. La codificazione civile in Italia. Leggi e regolamenti complementari e sussidiari.

Interpretazione delle leggi civili. Loro efficacia in ragione di tempo e di luogo.

Dei rapporti e degli atti giuridici in generale. Elementi essenziali naturali e accidentali dei negozi giuridici.

Persone fisiche e persone giuridiche. Condizioni che determinano e modificano la capacità e il godimento dei diritti.

Cittadinanza: disposizioni che ne regolano l'acquisto e la perdita.

Domicilio, residenza e dimora. Assenza: suoi stadî ed effetti.

Matrimonio: condizioni necessarie per contrarlo e formalità relative alla sua celebrazione; diritti e doveri che ne derivano. Regime patrimoniale tra i coniugi.

Filiazione legittima e filiazione naturale. Legittimazione. Adozione.

Minore età e interdizione. Patria potestà e tutela: loro ordinamento. L'inabilitazione e l'emancipazione.

Ordinamento ed atti dello stato civile.

I beni, secondo la loro natura giuridica. Distinzione dei diritti patrimoniali in personali e reali. Possesso ed azioni possessorie.

Proprietà: concetto, modi di acquisto, limitazioni, estinzione. Servitù personali e prediali. Proprietà letteraria, industriale ed artistica.

Delle successioni ereditarie in generale e dei due momenti della devoluzione e dell'adizione dell'eredità. — Successioni legittime; ordine successorio. — Successioni testamentarie; capacità; rappresentazione; forme dei testamenti; porzione disponibile; istituzione di erede; legati; sostituzioni. — Disposizioni comuni: accettazione e rinuncia di eredità; beneficio d'inventario; eredità giacente; divisione; collazione.

Donazioni: forma ed effetti.

Obbligazioni: loro specie; fonti da cui derivano; effetti delle obbligazioni in generale.

Dei contratti: varie specie e requisiti essenziali. La rappresentanza nei contratti. Effetti dei contratti in generale e in ispecie di quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali. I contratti a favore di terzi. Interpretazione dei contratti.

Dei quasi contratti in generale e in ispecie della gestione degli affari altrui.

Colpa extra-contrattuale e responsabilità per fatti altrui.

Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento delle obbligazioni.

Modi di estinzione delle obbligazioni, ed in specie del pagamento, della novazione, delle azioni di nullità e della prescrizione estintiva.

Mezzi di prova: atti pubblici e scritture private; prova testimoniale; presunzioni.

Brevi cenni sulla pubblicità di atti concernenti beni immobili Principî fondamentali sulla trascrizione e sulle iscrizioni ipotecarie.

Azioni e giudizi civili. Giurisdizione e competenza.

Giurisdizione volontaria e contenziosa. Criteri e regole che servono a determinare la competenza.

Compromesso e clausole compromissorie.

Norme generali del procedimento. Citazione. Del procedimento formale e sommario.

Sentenze, ordinanze e decreti. Mezzi per impugnare le sentenze.

Provvedimenti conservatori. Giudizi esecutivi. Procedimenti speciali.

ISTITUZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO

—

Fonti del diritto commerciale (leggi commerciali; usi; diritto civile).

Degli atti di commercio (dichiarati, presunti, unilateralmente commerciali).

Delle persone nell'esercizio del commercio (limitazioni avuto riguardo a determinate funzioni; minorenni; donna maritata); dei commercianti (requisiti).

Delle società commerciali; loro specie (in nome collettivo, in accomandita, anonime); delle società cooperative; delle società straniere in Italia.

Ausiliari nell'esercizio del commercio: stabili (institori, commessi) e temporanei (commissionari, mediatori).

Oggetti del commercio, e più particolarmente delle merci e dei titoli di credito. Caratteri dei titoli di credito e loro distinzione secondo il diritto che rappresentano e la loro legge di circolazione. Dei titoli al portatore (art. 56 e 57 Cod. comm.).

Dei contratti commerciali; legge regolatrice dei medesimi nei rapporti internazionali (art. 58 Cod. comm.); dei contratti fra persone lontane.

Delle prove nel diritto commerciale.

Il contratto di compra-vendita commerciale, e in che si distingue dalla compra-vendita civile.

Il contratto di trasporto a mezzo di ferrovia; cenni generali sulle convenzioni ferroviarie, sulle tariffe e sulla responsabilità delle società ferroviarie in caso di ritardo, di avaria o di perdita delle cose trasportate.

Il contratto di assicurazione. Impresa assicuratrice e contratto di assicurazione. Nozioni generali delle assicurazioni contro i danni, sulla vita umana e marittima.

Della cambiale; suoi requisiti essenziali; girata, accettazione, avallo; del pagamento; del protesto e delle azioni cambiarie.

Delle operazioni di banca passive (più particolarmente del deposito e della emissione di biglietti di banca) e attive (più particolarmente dello sconto, del prestito, dell'anticipazione e dell'apertura di credito). Nozioni del *check* e delle stanze di compensazione.

Del fallimento; concetto della unità e universalità di questo giudizio anche nei rapporti internazionali; della dichiarazione e amministrazione del fallimento e dei modi con cui termina; concetto generale della moratoria e della bancarotta.

Nozioni generali del commercio e del diritto marittimo; fonti del diritto positivo marittimo.

Proprietario, armatori, capitano; l'equipaggio e il contratto di arruolamento.

Il contratto di noleggio; le convenzioni della marina mercantile.

Delle avarie e delle contribuzioni; dei crediti privilegiati sulla nave e sul carico.

Polizia amministrativa e giudiziaria dei porti, delle spiaggie e

della navigazione; dei naufragi e dei ricuperi; della pesca marittima.

Giurisdizione amministrativa, disciplinare e penale sulla marina mercantile.

DIRITTO COSTITUZIONALE

—

Delle varie forme di Governo, ed in particolare del Governo monarchico rappresentativo — Condizioni sociali e storiche, e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa centrale e occidentale.

Della divisione dei poteri nel Governo monarchico rappresentativo.

Principali varietà odierne di Monarchie e di Repubbliche rappresentative in Europa ed in America.

Monarchia parlamentare e Governo di Gabinetto inglese — Governo del *Dominion* del Canadà e delle altre principali Colonie dell'Impero britannico.

Federazione degli Stati Uniti d'America e loro governo presidenziale.

Monarchia parlamentare belga.

Repubblica parlamentare della Francia.

Monarchia costituzionale ed Impero in Germania.

Dualismo della Monarchia austro-ungarica.

Governo della Confederazione e istituzione del *referendum* in Svizzera.

Del Governo monarchico rappresentativo in Italia — Prerogativa regia in ordine al potere legislativo, all'esecutivo ed al giudiziario; e in particolare della prerogativa regia in fatto del diritto di guerra e del diritto dei trattati cogli Stati stranieri — Diritto comparato.

L'istituzione del Senato e la sua composizione in Italia e comparazione colle assemblee corrispondenti nei principali Stati.

Dell'elettorato politico italiano secondo la legge (testo unico) del 28 marzo 1895 — Comparazione col diritto di suffragio oggi in vigore nei principali Stati.

Della eleggibilità e delle incompatibilità parlamentari.

Dei collegi elettorali in Italia — Collegi uninominali e plurinominali degli altri principali Stati.

Attribuzioni della Camera dei deputati e del Senato in Italia, segnatamente sul bilancio e sulle leggi d'imposte — Interpellanze ed inchieste parlamentari.

Procedimenti parlamentari — Sistema degli uffici e delle tre letture — Commissioni permanenti del Congresso degli Stati Uniti di America.

Privilegi parlamentari, ed in particolare dell'art. 45 dello Statuto.

Organizzazione del potere esecutivo in Italia. Attribuzioni del presidente del *Consiglio*, del Consiglio dei ministri e dei singoli ministri — Nomina e revocazione dei ministri — Loro responsabilità penale e politica — Confronto con altri Governi costituzionali, segnatamente colle Monarchie germaniche e cogli Stati Uniti d'America.

Del potere giudiziario nel Governo costituzionale — Sue relazioni col legislativo e coll'esecutivo — Inamovibilità dei magistrati — Istituzione dei giurati.

Dell'eguaglianza civile.

Della libertà individuale e delle sue guarentigie in Italia — *Habeas corpus* inglese.

Della inviolabilità della proprietà.

Della libertà di stampa — Sue condizioni e suoi limiti — Principali disposizioni delle legislazioni tedesca, inglese e francese in relazione con l'italiana.

Della libertà di riunione e di associazione — Principali disposizioni delle legislazioni tedesca, inglese e francese in relazione con l'italiana.

Del diritto di petizione.

Della libertà religiosa — Guarentigie date in Italia dalla legge 13 maggio 1871.

ISTITUZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO (1)

—

Nozione dello Stato — La legislazione, la giurisdizione, l'amministrazione.

COSTITUZIONE ORGANICA DELL'AMMINISTRAZIONE.

Il Re, capo dell'Amministrazione e della gerarchia amministrativa.

L'Amministrazione centrale. — I Ministeri — Sfera d'azione dei singoli Ministeri in Italia — Il Consiglio di Stato, supremo organo consulente dell'Amministrazione: legge 2 giugno 1889, art. 1 a 12 — Corpi consultivi speciali presso i Ministeri — La Corte dei conti: legge 14 agosto 1862, art. 1 a 18.

L'Amministrazione locale governativa. — Divisione amministrativa del territorio — Prefetti e sottoprefetti — Consigli di prefettura.

Condizione giuridica degli impiegati dello Stato. — Poteri disciplinari dell'Amministrazione — Diritti ed obblighi degli impiegati — Responsabilità degli impiegati — Garanzia amministrativa — Responsabilità diretta e indiretta dello Stato per gli atti dei suoi impiegati.

L'Amministrazione locale autonoma. — Provincie — Consiglio provinciale — Deputazione provinciale — Giunta provinciale amministrativa — Attribuzioni delle autorità provinciali.

Comuni — Sindaco — Consiglio comunale — Giunta municipale — Attribuzioni delle autorità comunali.

Elettorato amministrativo.

Legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio 1898.

GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE.

Atti d'impero — Varie specie di decreti e provvedimenti — Il potere regolamentare o diritto d'ordinanza.

Atti di gestione — L'Amministrazione come persona giuridica — I contratti dell'Amministrazione — Nozioni elementari di contabilità generale dello Stato: legge 17 febbraio 1884.

I CÒMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE.

Nozioni sommarie sui còmpiti principali.

Il mantenimento dell'ordine pubblico e la pubblica sicurezza: legge 30 giugno 1889 — La tutela della sanità pubblica: legge 22 dicembre 1888 — Le opere pubbliche: legge 20 marzo 1865, allegato *F* — L'istruzione pubblica: leggi 13 novembre 1859 e 15 luglio 1877 — La pubblica beneficenza: legge 17 luglio 1890.

L'emigrazione: legge 31 gennaio 1901 — Tutela dell'emigrazione prima della partenza, durante il viaggio e nei paesi di emigrazione.

I MEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE.

La forza armata. — Nozioni sommarie sul sistema di reclutamento militare e di ordinamento dell'esercito.

La finanza — Fonti della fortuna pubblica.

Demanio e patrimonio dello Stato — Beni demaniali — Demanialità necessaria e accidentale — Effetti della demanialità — Patrimonio dello Stato — Demanio della Corona.

Imposte — Carattere giuridico dell'imposta in generale — Distinzione fra imposte dirette e indirette, reali e personali.

Credito e debito pubblico — Art. 31 dello Statuto del Regno — Gran libro del debito pubblico.

Espropriazione per pubblica utilità: art. 29 dello Statuto e legge 25 giugno 1865.

LA DIFESA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI ILLEGALI DELL'AMMINISTRAZIONE.

La giurisdizione ordinaria: legge 20 marzo 1865, allegato *D*, sul

(1) Non si richiede dai candidati la conoscenza particolareggiata delle leggi citate nel programma, ma soltanto che delle medesime sappiano esporre i principi generali.

contenzioso amministrativo — La giurisdizione amministrativa — I ricorsi gerarchici e il ricorso straordinario al Re — I nuovi istituti della giustizia amministrativa legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, articoli 24 e seguenti, legge 1° maggio 1890 — Il magistrato dei conflitti: legge 31 marzo 1877.

ISTITUZIONI DI DIRITTO E DI PROCEDURA PENALE

—

Nozione del diritto di punire. La legge penale in generale. Codici penali e leggi complementari.

Efficacia della legge penale, in rapporto al tempo, allo spazio ed alle persone. Interpretazione della legge penale.

Il reato in generale. Delitto e contravvenzione. Classificazione dei reati. Cenni intorno ai reati previsti da leggi speciali.

Dolo, colpa; loro specie e gradi. Imputabilità ed imputazione e cause che influiscono su di questa. Il caso fortuito.

Il tentativo. La complicità. Concorso di più reati.

Effetti giuridici del reato.

Nozione della pena. Cause che influiscono sulla pena con particolare riguardo alla recidiva. Pene principali e loro specie, pene accessorie, conseguenze penali della condanna. Estinzione dell'azione penale e delle condanne penali.

Applicazione della teorica generale del reato ai delitti:

1. Contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, e contro il diritto delle genti.

2. Commessi da pubblici ufficiali e contro di essi.

3. Contro la fede pubblica, ed in specie alla falsificazione di monete, titoli di credito, atti e documenti.

4. Contro la libertà individuale, contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, contro le persone e la proprietà.

5. Commessi con il mezzo della stampa.

Nozione del processo penale. Sistema accusatorio. Natura, effetti e interpretazione della legge processuale.

Ordinamento giudiziario penale. Giurisdizione e sue varie specie.

Della competenza e dei modi di determinarla. Dei conflitti di giurisdizione e di competenza.

La polizia giudiziaria. Suo ordinamento e sua funzione.

Azione penale ed eventuale azione civile derivanti dal reato.

Esercizio dell'azione penale. Della prerogativa politica ed amministrativa; la querela di parte, le autorizzazioni, le richieste, le questioni pregiudiziali civili.

Esercizio dell'azione civile. Condizione della parte civile nel processo penale.

La difesa. Suoi diritti e doveri.

Della istruttoria penale. Atti di istruzione in genere e disposizioni relative ai mandati di comparizione e di cattura e alla libertà provvisoria. I giudizi di delibazione. Funzioni speciali della sezione d'accusa, massime in riguardo alle rogatorie ed alla estradizione.

Forme e svolgimento del processo orale nei diversi gradi di giurisdizione.

Ordinanze e sentenze. Della sentenza contumaciale.

Mezzi ordinari e straordinari per ottenere la riforma delle sentenze penali.

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

—

PERIODO I.

Dal trattato di Westfalia (1648) alla pace di Passarowitz (1718).

Trattato di Westfalia e sue conseguenze.

La Francia. Reggenza d'Anna d'Austria. Il cardinale Mazzarini. La Fronda. Il trattato dei Pirenei e la supremazia francese. Il regno e le guerre di Luigi XIV. Revoca dell'editto di Nantes. Il Giansenismo, i Gesuiti, la bolla *Unigenitus*. Lega di Augusta. Pace di Ryswick.

La Russia e i Romanoff. Pietro il Grande. Guerra del Nord. Trattati di Stoccolma e Nystädt. Ordinamento dell'Impero russo.

La Polonia. Il regno elettivo. Decadenza politica.

La Svezia. Carlo X, Gustavo e Carlo XI. Trattati di Copenaghen e di Oliva. Carlo XII. Sue guerre disastrose con la Russia.

Elettori e grandi elettori di Brandeburgo, duchi e Re di Prussia Il regno di Federico I di Hohenzollern.

Il regno degli Stuard. Sètte e lotte religiose. Repubblica e protettorato. Oliviero Cromwell e il governo militare. Seconda rivoluzione inglese. L'*habeas corpus* e le altre leggi costituzionali. La casa di Annover. La Regina Anna.

Le *sette Provincie unite* indipendenti d'Olanda. La casa d'Orange. Guerre con l'Inghilterra e la Francia.

Guerre per la successione spagnuola. Vittorio Amedeo II ed Eugenio di Savoia. Filippo V. Trattati di Utrecht e Rastadt. Fine della dominazione spagnuola; preponderanza austriaca in Italia.

I Papi e lo Stato pontificio nella seconda metà del secolo XVII.

I Medici in Firenze, da Ferdinando II a Cosimo III.

Genova. Congiure interne. Contese con Savoia e Francia.

Napoli e la dominazione spagnuola. Masaniello. Sollevazione Messina. Intervento francese.

Venezia e la guerra di Candia. Ultime glorie. Conquista e perdita della Morea.

Leopoldo I imperatore. Guerre coi Turchi. Assedio di Vienna. Sobieski. Pace di Carlowitz.

Giuseppe I e Carlo VI imperatori. Nuova guerra contro i Turchi. Pace di Passarowitz.

Colonie. — Origine, vicende e diversa natura dei sistemi coloniali europei.

Fattorie e colonie olandesi. La Compagnia delle grandi Indie. Batavia. Il Capo di Buona Speranza.

Colonie inglesi. L'Atto di navigazione. L'America settentrionale. Compagnia delle Indie orientali. Privilegi e monopoli coloniali. Possedimenti in Africa.

Colonie francesi, Antille, Canadà, Cayenne, Senegal. Compagnie delle Indie occidentali, d'Africa e delle Indie orientali. Madagascar. Pondichery.

PERIODO II.

Dalla pace di Passarowitz alla Rivoluzione francese (1718-1789).

Regno di Luigi XV. La reggenza. Sistema di Law. La Francia nelle guerre di successione di Polonia e d'Austria e dei sette anni. Cambiamento nel sistema delle alleanze. Patto di famiglia fra le case borboniche. Cessioni della Francia all'Inghilterra ed alla Spagna. Acquisto della Lorena e della Corsica.

Luigi XVI. Maria Antonietta. Intervento in favore dei coloni americani. Pace di Parigi. Idee e istituzioni. La Corte. I tre Stati. Tentativi di riforme. Turgot e Necker. L'erario. Convocazione dell'assemblea dei notabili.

Scrittori e filosofi in Francia nel secolo XVIII. L'Enciclopedia. L'opinione pubblica.

La Spagna sotto Filippo V. La regina Elisabetta Farnese. Il trattato dell'Aja e la triplice alleanza. Il cardinale Alberoni. Suoi disegni per annientare la preponderanza austriaca in Italia. Invasione della Sardegna e della Sicilia. Quadruplice alleanza contro la Spagna.

Carlo III sul trono di Spagna. Guerra contro gli inglesi. Cacciata dei Gesuiti. Riforme interne.

Giuseppe I re di Portogallo. Il Marchese di Pombal.

Guerra per la successione di Polonia. Stanislao Leczinski. Leghe europee. Guerra in Italia. Carlo di Borbone e Carlo Emanuele III. Trattato di Vienna del 1738.

Guerra per la successione austriaca. Prammatica sanzione e Carlo VI. Pretendenti alla successione. Maria Teresa e gli ungheresi. L'Inghilterra e Carlo Emanuele III collegati con Maria Teresa. Carlo Alberto di Baviera imperatore. Trattato di Dresda. Guerra in Italia. Pace di Aquisgrana.

La questione della Slesia tra l'Austria e la Prussia. Guerra dei sette anni. Leghe europee. Guerra marittima e continentale. Lo Czar Pietro III. Neutralità di Caterina II. Paci di Parigi e di Hubertsburgo.

Regno e potenza di Federico II di Prussia.

Il regno e le riforme di Giuseppe II imperatore. Sollevazione dell'Ungheria e dei Paesi Bassi. Guerra contro la Turchia.

Giorgio I elettore di Annover e re d'Inghilterra. Giorgio II. I Whigs e i Torys. Grande ministero del primo Pitt. Pretendente Stuard. La spedizione di Carlo Edoardo. Le guerre colla Francia e colla Spagna. Giorgio III. Preponderanza marittima dell'Inghilterra Immenso svolgimento dell'industria e del commercio interno ed esterno. Sistema dei prestiti. Gravezza del debito pubblico. L'Irlanda.

Ristabilimento dello Statolderato in Olanda a favore di Guglielmo IV di Nassau-Orange. Sollevazione contro lo Statolderato Guglielmo V. Intervento della Prussia in favore dello Statolderato

Debolezza del governo nella Svezia. Fazioni. Gustavo III. Ristabilimento dell'autorità regia.

Tranquillità e prosperità del regno di Danimarca. Cristiano VI.

La Russia dopo Pietro il Grande partecipa ai negoziati e alle guerre in Europa. Regno e conquiste di Caterina II. Guerre e trattati con la Turchia.

Rovina del regno di Polonia. Stanislao Poniatowski re. I dissidenti. Confederazione di Bar. Lo smembramento del 1772.

L'Impero ottomano. La perdita della Crimea. Lo stabilimento dei russi nel mar Nero.

Carlo Emanuele III e il Piemonte. Lega colla Francia per la guerra di Polonia. Guerra in Lombardia. Pace di Vienna. Acquisti. Lega con Maria Teresa per la guerra della successione austriaca. Il marchese d'Ormea e il Bogino. Vittorio Amedeo III. Periodo di pace.

Estinzione delle Case Farnese e Medicea. La Toscana assegnata a Francesco di Lorena, e Parma e Piacenza assegnate prima all'Imperatore Carlo VI, poi a Don Filippo di Spagna. Riversibilità del piacentino a favore di Casa Savoja.

Regno di Carlo III. Riforme. Il Tanucci. Imprese diverse. Gli Stati italiani ceduti a Ferdinando. La regina Maria Carolina. Il tributo al Pontefice.

Don Filippo in Parma. Contese ecclesiastiche. Riforme. Il duca Ferdinando.

Francesco di Lorena e la reggenza della Toscana. Pietro Leopoldo Sue benemerenze civili.

I Papi: Benedetto XIV e Clemente XIV. Soppressione dei Gesuiti. Pio VI.

Francesco III duca di Modena. Ercole Rinaldo.

La repubblica veneta e la neutralità disarmata. Mire di Giuseppe II sopra gli Stati veneti di terraferma, l'Istria e la Dalmazia.

Governo di Maria Teresa in Lombardia.

Gli austriaci in Genova e la sollevazione del 1746. La Corsica e Pasquale Paoli. La Corsica ceduta alla Francia. Il Principato di Monaco. Mentone e Roccabruna.

Colonie. — Le guerre europee per le colonie. Tendenze separatiste delle colonie per rispetto alle metropoli. Privilegi, contrabbandi, e coltivazioni coloniali.

La Francia perde il Canadà, il Senegal e parte delle Antille. Compagnie del Mississipi e dell'Africa.

Le colonie olandesi in decadenza.

Le colonie portoghesi in Africa e America.

L'impero coloniale britannico nelle Indie. Colonie inglesi nell'America settentrionale. Formazione degli *Stati Uniti*.

Colonie spagnuole. Acquisto della Luigiana e perdita della Florida. Nuova organizzazione dell'America spagnuola. Compagnia delle Filippine.

Colonie danesi e svedesi.

Periodo III.

Dalla rivoluzione francese al Congresso di Vienna (1789-1815).

La rivoluzione francese: sue cagioni morali, politiche e sociali. Le assemblee. Riforma e rivoluzione. Contraccolpo in Italia. Bonaparte e la campagna d'Italia. Pio VI e il trattato di Tolentino. Preliminari di Leoben. Trattato di Campoformio. Fine della repubblica veneta. Le nuove repubbliche sorte in Italia sotto l'influenza francese.

La spedizione in Egitto. Restaurazione in Italia. Intervento dell'Austria, Russia e Inghilterra. Il consolato. La battaglia di Marengo. Paci di Luneville, Firenze e Amiens. Il regno d'Etruria, Elba e Piemonte annessi alla Francia. La repubblica italiana.

Napoleone imperatore. Il regno d'Italia. La repubblica ligure annessa alla Francia. Principato di Piombino e di Lucca. Malta. Rottura coll'Inghilterra. Trafalgar. Guerre continentali. Ulma. Austerlitz. Pace di Presburgo. Conquista di Napoli. Giuseppe Bonaparte. Toscana e Parma annesse alla Francia. Il regno d'Olanda. La confederazione del Reno. Fine del sacro romano impero. Jena. Blocco continentale. Pace di Tilsitt. Il regno di Westfalia. Il granducato di Varsavia. Apogeo napoleonico.

Spedizione di Russia. Guerra del 1813. Lipsia. Campagna del 1814. La Francia invasa. Abdicazione di Napoleone I. Trattato di Parigi. Ritorno dall'Elba. I cento giorni. Waterloo.

Il congresso di Vienna. Spartimenti territoriali. La Francia rientra nei confini del 1792. Regolamento intorno ai gradi degli agenti diplomatici. L'abolizione della tratta dei negri. La libera navigazione dei fiumi. Confronto dell'assetto europeo del 1789 e del 1811 con quello del 1814 e 1815.

L'Inghilterra in guerra colla Francia dal 1793 al 1815. Giorgio III. Sua infermità. Provvedimenti costituzionali. Unione dell'Irlanda. Commercio mondiale. Industria. Debito pubblico.

L'Austria e la Prussia nel periodo napoleonico. La confederazione germanica (8 giugno 1815) coll'aggiunta dell'atto finale del 15 maggio 1820.

Il Belgio annesso alla Francia dal 1792 al 1814. Il regno d'Olanda unito alla Francia nel 1810. Il Belgio e l'Olanda riuniti. Il regno dei Paesi Bassi e il granducato del Lussemburgo. La casa d'Orange-Nassau.

Ginevra unita alla Francia dal 1792 al 1814. La repubblica elvetica. L'atto di mediazione. Il Vallese unito alla Francia nel 1810. La confederazione Svizzera del 1815 e i 22 cantoni. La neutralità.

Alessandro I di Russia. Preponderanza russa dopo il 1815. Acquisti territoriali in Europa tra il 1809 e il 1815. Ingrandimenti in Asia.

Costituzione polacca del 1791. Intervento russo e prussiano. Seconda spartizione. I polacchi insorgono con Kosciusko. *Finis Poloniae.* Terza spartizione. Il granducato di Varsavia nel 1806. I trattati del 1815. Cracovia.

Gustavo III di Svezia. Carlo XIII. Il maresciallo Bernadotte principe ereditario. Acquisto della Norvegia. Pace di Kiel.

Gli inglesi bombardano Copenaghen e incendiano il naviglio danese. Federico VI. Cessione della Norvegia alla Svezia. Compensi. L'isola d'Heligoland ceduta all'Inghilterra. Il ducato di Holstein e il Lauenburgo fanno parte della confederazione germanica.

Decadenza della Turchia. Cessione di territorio. I giannizzeri. Rivoluzioni di palazzo.

Carlo IV di Spagna e Ferdinando suo figlio. Giuseppe Bonaparte Re. Guerra d'indipendenza. Cadice. Costituzione del 1812. Ferdinando VII prigioniero a Valenza. Gli inglesi entrano nella Spagna. Ferdinando Re.

Regno di Gioacchino Murat in Napoli.

La Sicilia e i Borboni dal 1806 al 1815. Il Parlamento. La Regina Maria Carolina. La costituzione del 1812.

La Sardegna. Carlo Emanuele IV. Vittorio Emanuele I.

Caduta del Regno italico. Impresa di Murat. Restaurazione degli antichi principati. Gli spartimenti territoriali italiani nel 1815. I sette

Stati indipendenti. La Lombardia e La Venezia soggette all'Austria La Valtellina rimane unita all'Italia. San Marino. Principato di Monaco. Malta. La Corsica. Il Canton Ticino.

Colonie. — Inghilterra. Canadà e nuova Scozia. Acquisto del Capo di Buona Speranza. Abolizione della tratta dei negri. Possedimenti asiatici. Estensione dell'Impero britannico nelle Indie. La Compagnia delle Indie. Gli Stati tributari.

L'Oceania. La nuova Olanda e la nuova Zelanda. Le isole di Van Diemen. Le isole Sandwich.

Le colonie spagnuole dell'America durante la guerra contro la Francia.

L'isola di S. Domingo. I negri. Guerra civile.

Il Brasile. La casa di Braganza.

Colonie olandesi. Giava. Borneo.

Periodo IV.

Dal Congresso di Vienna ad oggi.

L'Europa dopo il 1815. La restaurazione. La Santa Alleanza. La reazione trionfante in tutti gli Stati. Il principio di nazionalità. Le società segrete. I primi moti dei popoli. I congressi di Lubiana e di Verona (1821-1822).

Insurrezione greca. Presa di Missolungi. Intervento d'Inghilterra, Francia e Russia. Navarrino. Pace di Adrianopoli.

La rivoluzione in Francia, Belgio e Polonia nel 1830. I moti italiani del 1831. La Giovine Italia. Moti mazziniani.

Gli scrittori e le riforme dei Principi. Re Carlo Alberto.

La rivoluzione del 1848 in Francia, Austria-Ungheria, Germania e nell'Italia. Prima guerra d'indipendenza in Italia. I partiti ed i Principi. La guerra del 1849.

Il Piemonte dopo il 1849. Il conte di Cavour e il *gran ministero*. La guerra d'Oriente e il congresso di Parigi. Seconda guerra d'indipendenza italiana. Preliminari di Villafranca. Trattato di Zurigo L'Italia centrale dopo Villafranca. Cessione di Nizza e Savoia. Le annessioni. La guerra nelle Marche e nell'Umbria. La rivoluzione dell'Italia meridionale. Garibaldi ed i Mille. Da Quarto a Marsala. Da Marsala al Volturno. I plebisciti. Assedio di Gaeta e di Capua. Proclamazione del regno d'Italia.

Re Vittorio Emanuele II. Morte di Cavour. I fatti di Sarnico e di Aspromonte. Convenzione di settembre (1864). Trasferimento della capitale da Torino a Firenze. Terza guerra d' indipendenza italiana. Alleanza con la Prussia. Custoza e Lissa. Acquisto della Venezia. L'impresa di Mentana.

La Francia dopo il 1849. La seconda repubblica e il secondo impero. Napoleone III. La guerra austro-prussiana con la Danimarca. La guerra austro-prussiana del 1866. Attriti della Francia con la Prussia. La questione del Lussemburgo. La Corona di Spagna. Guerra franco-prussiana. L'unità germanica e la costituzione dell'impero La terza repubblica francese.

L'Italia e la guerra franco-prussiana. La questione romana. Roma capitale d'Italia. Legge delle guarentigie pontificie. Morte di Vittorio Emanuele II e di Pio IX. Il regno di Umberto I. Leone XIII. L'Italia nella triplice alleanza.

La Gran Bretagna e il glorioso regno della regina Vittoria. La politica russa e gli Czar Nicolò I, Alessandro II e Alessandro III. Il regno di Francesco Giuseppe I imperatore d'Austria. Le guerre civili di Spagna. Il breve regno di Amedeo di Savoia e la restaurazione dei Borboni.

La guerra russo-turca. Il trattato di San Stefano e il congresso di Berlino (1878). I conflitti e le nazionalità ne' Balcani. La politica dell'equilibrio del Mediterraneo e dell' integrità dell'impero ottomano.

Principali vicende e presente situazione politica degli Stati europei, americani ed asiatici negli ultimi decenni del secolo fino ad oggi.

Colonie e politica coloniale. — La politica e l'espansione coloniale europea nel secolo XIX. L'Atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885 e l'Atto generale di Bruxelles del 2 luglio 1890.

Politica ed azione coloniale nel Mediterraneo.

Politica ed azione dei diversi Stati europei in Africa, e reciproche delimitazioni territoriali. L'Italia nel mar Rosso. Colonia eritrea e Somalia italiana.

Politica ed azione dei diversi Stati nell'Estremo Oriente. Cina e Giappone.

Inghilterra e Russia nell'Asia centrale.

GEOGRAFIA

—

Distribuzioni delle terre e delle acque sulla superficie terrestre — Le grandi masse continentali — Le isole: loro divisione e distribuzione — Le terre polari.

L'Oceano — Sua divisione — Le principali comunicazioni tra le diverse parti della massa oceanica — Il Mediterraneo — Sua importanza storica e commerciale — Il canale di Suez.

Le razze umane e la loro classificazione con criteri antropologici o linguistici — Religioni — Distribuzione della popolazione — Diversi gradi di cultura dei popoli.

L'Europa — Sua posizione — Suoi limiti naturali — Contorni orizzontali — Tronco continentale ed articolazioni — Mari europei

Il grande bassopiano orientale ed i suoi sistemi idrografici — Le Alpi — Cenni generali sopra questo sistema — Sua importanza climatica, etnografica e storica — Le grandi valli del sistema — I principali valichi alpini — Le strade ferrate attraverso le Alpi.

Esame oro-idrografico della regione francese, della regione germanica e delle tre grandi penisole meridionali — I sistemi *staccati* della Scandinavia, degli Urali e delle Isole Britanniche.

Le condizioni climatiche dell'Europa — Sue produzioni naturali. Etnografia dell'Europa.

Prospetto degli Stati europei — Popolazioni assolute e relative — Popolazioni delle città e delle campagne — Distribuzione degli abitanti a seconda delle loro nazionalità — Confessioni religiose.

I principali centri industriali d'Europa — Commercio — Le marine mercantili a vela ed a vapore.

I mezzi di comunicazione in Europa — Fiumi navigabili e canali di navigazione — Sviluppo delle comunicazioni ferroviarie nei vari Stati — Grandi linee di navigazione marittima verso i paesi transatlantici, le coste occidentali ed orientali d'Africa, le coste meridionali ed orientali dell'Asia, e l'Australia — Le principali linee del Mediterraneo — Le grandi linee telegrafiche terrestri e sottomarine.

Cenni sulle forze militari (di terra e di mare) degli Stati europei.

Esame oro-idrografico delle altre parti del mondo — Loro condizioni climatiche — Produzioni naturali.

I principali Stati dell'Asia — L'India anteriore e l'Impero indo-britannico — L'India posteriore, ed i possedimenti inglesi e francesi in questa parte dell'Asia meridionale — La Cina, la Corea ed il Giappone: loro relazioni cogli Stati europei — La Turchia asiatica — L'altipiano iranico — Possedimenti russi nell'Asia settentrionale e centrale — La Siberia occidentale ed orientale — Turchestan e Transcaspiana — Le Indie orientali — L'Armenia.

Gli Stati africani della Barberia: Tripolitania, Tunisia, Algeria Marocco — L'Egitto ed il Sudan — La Colonia Eritrea, l'Etiopia la Somalia — Lo Stato del Congo — Possedimenti e protettorati britannici, francesi, tedeschi, portoghesi e spagnuoli nell'Africa equatoriale ed australe — Lo Stato libero dell'Orange — Il Transvaal — I Boeri.

Australia e Polinesia — Sviluppo, ognora crescente, delle colonie australiane orientali e sud-est; loro superiorità rispetto alle altre parti del continente australiano — L'industria mineraria e l'agricoltura in Australia — Possedimenti francesi, inglesi, tedeschi, spagnuoli ed olandesi nelle altre parti dell'Australia e della Polinesia.

Le terre americane — Cenni generali sulle grandi scoperte geografiche in questo continente e nelle isole adiacenti — Preponderanza dell'elemento germanico nell'America settentrionale; dell'ele-

mento latino nell'America centrale e nella meridionale — Principali Stati americani — Il dominio del Canadà — Gli Stati Uniti dell'America del nord — Loro grande importanza economica, industriale e commerciale — Grandi linee di comunicazione — Le strade ferrate del Pacifico.

Brevi cenni sulle terre polari e sui principali viaggi nei mari artici ed antartici — I passaggi del nord-est e del nord-ovest — L'industria della grande pesca nei mari polari.

Cenni sulle principali imprese ed esplorazioni geografiche de nostro secolo — Gli esploratori italiani.

ECONOMIA POLITICA

Oggetto e importanza dell'economia politica — Sue relazioni con le altre scienze sociali — Cenni storici della scienza economica e suo stato attuale.

Produzione della ricchezza — Suoi elementi: natura e forze naturali, lavoro, capitale (varie specie di capitale) — Libertà del lavoro — Associazione e divisione del lavoro — Macchine: evoluzione del loro impiego e conseguenze economiche e sociali di questa evoluzione — Le imprese (grandi e piccole, industriali e collettive) — Progresso della produzione, suo andamento e suoi limiti.

Distribuzione della ricchezza — Necessità, funzioni e limiti della proprietà privata — Grande e piccola proprietà — Rendita fondiaria: teoria di Ricardo e critiche alla scuola di Ricardo — Interesse del capitale: variazioni della ragione dell'interesse — Profitto dell'imprenditore: cause ed elementi di questo profitto — Teoria del salario: evoluzione dei salari — Organizzazione dei lavoratori: Società di resistenza; coalizioni e scioperi; potenza rispettiva degli operai e dei capitalisti; uffici di arbitrato e di conciliazione — Partecipazione degli operai al profitto dell'impresa — Varie specie di cooperazione — Istituti di previdenza (Casse di risparmio, Società di mutuo soccorso per malattie, invalidità, ecc.; Casse-pensioni e simili) — Pauperismo e beneficenza.

Circolazione della ricchezza — Valore: sue cause e sue leggi — Mezzi di scambio.

Moneta e suo valore. Sistemi monetari. Vicende della produzione e dell'uso monetario dell'oro e dell'argento nel secolo decimonono — Caratteri delle attuali legislazioni monetarie nei principali Stati d'Europa, negli Stati Uniti d'America e nei grandi imperi asiatici.

Credito e sue forme — Banche e loro ufficio in generale. Varie specie di banche. Istituti di emissione e istituti di credito fondiario Biglietto di banca. Cartelle fondiarie — Linee generali dell'ordinamento degli istituti di emissione in Italia — Stanze di compensazione.

Teoria dello scambio — Commercio nazionale e commercio internazionale — Pagamenti internazionali — Mercati di consumo e di approvvigionamento — Fiere e mercati — Docks e magazzini generali — Magazzini doganali di deposito e magazzini privati — Porti e punti franchi — Camere di commercio — Comizi agrari — Agenzie commerciali e addetti commerciali all'estero — Enotecnici all'estero — Musei commerciali — Ordinamento dei musei commerciali di Milano e di Torino.

Sistemi vari di politica commerciale — Dazi doganali e diritti accessori — Dazi specifici e dazi al *valorem* — Dazi generali e dazi convenzionali — Trattati di commercio — Caratteri dei trattati di commercio vigenti dell'Italia con gli altri Stati — Classificazione e regime doganale delle merci secondo la tariffa doganale italiana.

Mezzi di trasporto — Cenni generali — Trasporto delle merci — Varie specie di trasporti — Mezzi di trasporto e di comunicazione — Le strade ferrate in Italia — Cenni sulle tariffe ferroviarie e loro specie — Principali linee ferroviarie internazionali — Trasporti marittimi — Principali linee di navigazione da e per i porti italiani — Poste e telegrafi — Unione postale e Stati che la compongono.

Consumo della ricchezza. — Caratteri e forme varie del consumo — Relazioni fra consumo, produzione e distribuzione — Sospensione dell'equilibrio fra la produzione e il consumo — Perturbazioni economiche (crisi) — Istituti di assicurazione.

Nozioni sui principali prodotti d'esportazione così dell'industria come dell'agricoltura in Italia:

Cenni sulle principali industrie italiane — Alterazioni e adulterazioni delle merci — Frodi commerciali — Cenni sulla legislazione in vigore in Italia.

Industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche in Italia.

Combustibili fossili.

Industria della concia delle pelli.

Carta ed arti grafiche.

Industrie tessili in Italia — Cotone, lino, canapa, lana e seta — Filati e tessuti — Condizioni e sviluppo di quest'industria.

Legnami da costruzione — Qualità e provenienze principali.

Prodotti vegetali d'esportazione italiana — Prodotti alimentari — Cenni sulle industrie relative in Italia.

Enologia — Vari tipi di vini italiani.

Oleificio — Olii italiani.

Zuccherificio — Stato di quest'industria in Italia.

Animali e prodotti animali di produzione italiana — Correnti di esportazione e paesi di destinazione.

Popolazione, emigrazione e colonie — Legge della popolazione — Funzione economica dell'emigrazione — Caratteri salienti della colonizzazione moderna.

Azione economica dello Stato — Opinioni estreme; liberisti e collettivisti. Socialisti autoritari ed anarchici — Necessità, caratteri e limiti dell'ingerenza economica dello Stato — Cenni sulla legislazione del lavoro (protezione delle donne e dei fanciulli, infortuni sul lavoro, assicurazioni operaie di varie specie) — Intervento dei pubblici poteri nelle questioni dei salari.

Finanze dello Stato - Entrate originarie e derivate — L'imposta unica e l'imposta molteplice — Imposta proporzionale e imposta progressiva — Classificazioni varie delle imposte — Distinzione delle imposte: imposte dirette, indirette, e tasse; suddistinzione delle imposte indirette — Principali imposte e tasse nel regime finanziario italiano — Debito pubblico: consolidato (perpetuo e redimibile) e fluttuante. Biglietti di Stato: analogia e differenza fra i biglietti di banca e quelli di Stato.

STATISTICA

Concetti e definizioni della statistica secondo Achenwall, Schlözer, Quetelet, Rümelin e Messedaglia. Rapporti della statistica colla geografia, colla storia e coll'economia politica.

Diverse specie di valori medi e loro applicazioni. Della legge delle cause accidentali e delle sue applicazioni all'antropometria. Delle figurazioni grafiche più usate.

Della statistica demografica: censimento e movimento della popolazione.

Della statistica morale, con speciale riguardo all'istruzione ed alla criminalità; confronti internazionali.

Mortalità; vita media; vita probabile; delle tavole di sopravvivenza in relazione alle assicurazioni sulla vita dell'uomo.

Notizie sommarie comparative sulle vie di comunicazione ferroviarie e marittime nelle varie parti del mondo.

Statistica del commercio coll'estero, generale e speciale. Importazioni ed esportazioni. Come lo sbilancio commerciale sia in parte solo apparente, e come l'equilibrio sia realmente ottenuto col movimento di altri valori che sfuggono alla statistica doganale.

Dati sommari di statistica monetaria; della circolazione metallica e fiduciaria nei principali Stati; produzione attuale dei metalli preziosi, paragonata a quella avvenuta tra la scoperta d'America e quella delle miniere di California.

Notizie sommarie comparative sulle istituzioni di beneficenza e di previdenza; sulle associazioni di mutuo soccorso; assicurazioni

obbligatorie per le malattie, per gli infortuni sul lavoro e per la vecchiaia o invalidità.

Cenni di statistica economica — Statistica dei salari, sue difficoltà, determinazione del salario reale — Calcoli dell'ammontare della ricchezza privata in un paese, diversi metodi per determinarla.

Statistica finanziaria: principali entrate dello Stato e delle amministrazioni locali in Italia e in alcuni altri grandi Stati di Europa.

Linee generali di una statistica dell'emigrazione, limiti e difficoltà di queste ricerche — Correnti e movimento dell'emigrazione europea e specialmente dell'emigrazione italiana.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ISPETTORATO GENERALE DELL'INDUSTRIA

È aperto in Roma presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria) il concorso al posto di insegnante di lingue straniere (francese e tedesca) n l R. Istituto industriale nazionale di Fermo.

Lo stipendio annuo lordo è stabilito in L. 2200.

La nomina definitiva è subordinata ai risultati di un periodo di esperimento della durata di due anni, durante i quali la persona nominata sarà sottoposta ad almeno due ispezioni.

Conseguita la stabilità l'insegnante predetto percepirà lo stipendio annuo lordo di L. 2500.

Classificato il R. Istituto industriale nazionale di Fermo a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, e del relativo regolamento 22 giugno 1913, n. 1014, sull'istruzione professionale, l'insegnante prescelto conseguirà tutti i benefici portati dalla tabella annessa alla legge indicata.

Il concorso è per esami e per titoli. Tutti i candidati saranno chiamati ad uno o più esperimenti, che potranno consistere in lezioni, e in prove scritte.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove.

Coloro che non si presenteranno nei giorni fissati per gli esperimenti e coloro che mancheranno ad uno di questi, perderanno ogni diritto. La loro assenza sarà ritenuta come rinunzia al concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed in caso di rinunzia del primo, ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

I candidati che saranno dichiarati idonei potranno tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole dello stesso carattere e grado di quella per la quale è aperto l'attuale concorso, purchè ne sia fatta proposta dal Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e non vi siano domande di trasferimento.

Coloro che intendono prender parte al concorso debbono farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio su carta bollata da L. 1.

La domanda dovrà pervenire in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° abilitazione all'insegnamento delle lingue francese e tedesca nelle scuole medie di 2° grado;

6° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, delle pubblicazioni e dei lavori presentati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito dovranno essere presentati al Ministero in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando di concorso.

È esclusa la facoltà nei concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio ed i funzionari dello Stato nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti dovranno pervenire in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviate dal concorrente.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il presente concorso.

Non si accetteranno documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

Le cartelle e i pacchi contenenti pubblicazioni dovranno portare all'esterno in modo visibile il nome e cognome del concorrente e l'indicazione del presente concorso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero, il quale non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire i documenti e le pubblicazioni.

Roma, 6 luglio 1914.

Per il ministro
COTTAFAVI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Le informazioni e le notizie che giungono da Vienna e da Budapest sono unanimi nello assicurare che il Governo austro-ungarico è deciso a fare il passo an-

nunciato presso il Governo serbo per indurre questo ad indagare sui risultati dell'inchiesta fatta dalle autorità di Serajevo, che assicurano essere il nefando assassinio opera di congiura organizzata a Belgrado da elementi serbi.

Secondo la *Neue Freie Presse*, nel passo che sarà fatto a Belgrad si domanderà che la Serbia non soltanto non appoggi in avvenire la propaganda panserba sul territorio della Monarchia, ma che il Governo serbo nei limiti della propria sfera di influenza impedisca un tale movimento.

La *Neue Wiener Abendblatt* scrive:

Il passo del Governo presso il Gabinetto di Belgrado avverrà prossimamente. Si può già fin d'ora dire che esso non implicherà alcuna offesa ai diritti di sovranità statale del vicino Regno. Il Governo austro-ungarico non domanderà nulla al Governo serbo che possa interpretarsi come un affronto e un'umiliazione, perciò è da aspettarsi che il Governo serbo terrà completamente conto delle nostre domande, le quali mirano da una parte alla punizione delle persone che parteciparono alla congiura per l'attentato contro l'arciduca ereditario Francesco Ferdinando e dall'altra hanno per iscopo la cessazione di quelle condizioni che escluderebbero la continuazione dei rapporti di buon vicinato.

Non è ben chiaro in qual modo il passo austro-ungarico possa essere accolto a Belgrado. A giudicarne dal linguaggio della stampa serba si deve ritenere che non lo sarà con molta simpatia, visto il contegno dell'opinione pubblica in Serbia sempre più ostile all'Austria Ungheria.

Questo fatto è segnalato dall'importante giornale la *Wiener Allgemeine Zeitung*, la quale dice:

Nonostante l'intervento del capo dell'ufficio stampa serbo presso i principali giornali di Belgrado per ordine del presidente del Consiglio Pasic, le più recenti manifestazioni della stampa serba sono ancor più incitatrici e più temerarie di quelle degli ultimi giorni. Bisogna quindi supporre che Pasic non disponga di altri mezzi per porre freno agli eccessi della stampa di Belgrado, i quali certamente, anche secondo la sua convinzione, sono contro gli interessi della Serbia, poichè pregiudicano la reputazione del paese.

Da ciò derivano due importanti conclusioni:

1. I pubblicisti serbi sono convinti di fare con i loro articoli piacere ai loro lettori.

2. La tendenza quasi generale sin da principio a cercare l'origine del misfatto di Serajevo in territorio serbo, ora, in seguito all'atteggiamento della stampa estera e della opinione pubblica interpretata da essa con troppa fedeltà appare completamente giustificata.

Si ha tuttavia speranza che l'impressione prodotta in Europa dagli articoli incitatori serbi induca il Governo serbo ad un'azione moderatrice.

L'attesa però che questa azione sia coronata da successo, di fronte a questi fatti, deve cedere il posto alla più amara delusione.

***

Da Durazzo poche novità: viene segnalato il continuo arrivo di volontari austriaci, tedeschi e rumeni per formare una forte legione straniera in aiuto alle poche e deficienti truppe del Governo albanese. Non pare però che l'effettivo suo possa raggiungere un numero tale di combattenti da debellare l'insurrezione, anche perchè secondo notizie molto attendibili non regna un pieno accordo fra i componenti la legione.

Ecco sulla situazione albanese i dispacci pervenuti, fra cui gravi quelli riguardanti i successi degli epiroti:

Vienna, 9. — I giornali hanno da Durazzo: La notte dell'8 e la giornata di ieri sono trascorse tranquillamente.

Le due lettere dirette dai ribelli alla Commissione internazionale di controllo ed agli ufficiali olandesi riguardano gli ufficiali olandesi fatti prigionieri ad El Bassan e la loro liberazione. I prigionieri, soprattutto coloro che sono sudditi di uno Stato estero, sarebbero trattati assai bene dai ribelli.

Secondo le notizie che circolano, domani sarà tenuto un Consiglio di guerra sotto la presidenza del Principe per deliberare sui nuovi provvedimenti da prendere circa i ribelli.

Chritescu è partito per condurre a Burkan trecento volontari.

Durazzo, 9 (ore 8). — In seguito all'intervento della Commissione di controllo, gli insorti hanno trasferito a Sciak i prigionieri olandesi ed hanno scritto alla Commissione per lo scambio dei prigionieri. Essi hanno pure scritto una lettera di reclamo per un assassinio commesso negli scorsi giorni e del quale intendono vendicarsi.

Vienna, 9. — I giornali hanno da Durazzo:

Sono giunti dall'Austria-Ungheria un centinaio di volontari, fra i quali si trovano 35 ufficiali di cui alcuni austriaci, altri tedeschi.

Durazzo, 9 (ore 21). — Si ha notizia che stasera Berat sarebbe stata presa dagli insorti.

Al Governo sono giunte notizie allarmanti dall'Epiro. Gli epiroti, con truppe greche, hanno riconquistato tutti i territorii che avevano abbandonati conformemente alle disposizioni del trattato di Londra, meno 4 villaggi che verranno sgombrati dalle truppe albanesi impossibilitati a difendersi.

La popolazione fugge verso il nord.

Un gruppo di notabili intenderebbe fare un nuovo passo presso gli insorti per trattare la pace.

Atene, 9. — L'*Agenzia di Atene* pubblica:

Dopo i combattimenti che sono durati tre giorni le truppe autonome hanno occupato ieri sera Coritza.

Di fronte allo slancio mostrato dalle truppe epirote gli albanesi hanno battuto in ritirata, abbandonando parecchi prigionieri. L'ordine regna in città; la popolazione ha fatto ai propri liberatori una entusiastica accoglienza.

Secondo informazioni da fonte sicura, gli albanesi avevano attaccato distaccamenti di truppe greche presso Castoria, ma sono stati immediatamente respinti e dispersi. Le truppe greche non sono avanzate.

L'Aja, 9. — Il ministro della guerra ha ricevuto il seguente dispaccio:

Coritza è caduta la sera del 6 luglio nelle mani degli epiroti. Gli ufficiali olandesi sani e salvi sono in viaggio per Vallona.

***

Nei dispacci che più oltre pubblichiamo ve ne sono alcuni riguardanti l'azione degli irlandesi dell'Ulster di incontestabile gravità perchè fanno prevedere prossimo lo scoppio della guerra civile a causa dell'applicazione della legge sull'Home rule approvata dal Parlamento inglese

È da sperare però che tale jattura sia risparmiata all'Inghilterra.

***

Circa la Nota della Turchia da noi pubblicata ieri si telegrafa da Atene 9:

Atene, 9. — La Nota ufficiosa che la Turchia ha diretto alla Grecia ha prodotto una buona impressione nei circoli ufficiali e politici per il suo tono conciliantissimo, poichè essa esprime il desi-

derio che si stabiliscano delle relazioni cordiali tra i due paesi.

La *Nea Emora* scrive:

La Grecia desidera come la Turchia che si stabiliscano buone relazioni tra i due paesi poichè essi hanno bisogno d'un lungo periodo di pace per consacrarsi alla loro riorganizzazione all'interno e per assicurare le opere di progresso su salde basi.

La Grecia ha mostrato le sue intenzioni con fatti sinceri, e se la Turchia è animata da sentimenti simili, i voti espressi dalla Nota saranno certamente realizzati.

L'opinione pubblica si rallegra dell'occupazione di Coritza che è salva così dagli eccessi delle bande albanesi, ma si mostra tuttavia un po' preoccupata dell'accoglienza che l'Europa farà a questa occupazione e specialmente la Rumenia che è interessata vivamente alla sorte dei Kutzo-Valacchi.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re al telegramma inviatogli dal sindaco di Roma, Prospero Colonna, in occasione della prima seduta del Consiglio comunale, ha così risposto:

« Mi è giunto molto gradito il cortese saluto che Ella mi ha rivolto in nome del Consiglio comunale e lo ricambio con vive grazie e coi migliori voti per la Capitale del Regno.

« VITTORIO EMANUELE ».

A palazzo Valentini. — Ieri mattina il nuovo sindaco di Roma, principe Prospero Colonna, si recò alla Prefettura per prestare giuramento nelle mani del prefetto senatore Annaratone.

La cerimonia si svolse con le consuete formalità.

Il R. commissario comm. Aphel e il comm. Lusignoli, segretario generale, funzionarono da testimoni.

Il prefetto s'intrattenne cordialmente col sindaco conversando sulle recenti fasi amministrative e sul programma che si vorrà immediatamente adottare.

Saluti augurali. — Da Montecatini, l'on. Guido Baccelli ha così telegrafato al sindaco di Roma Prospero Colonna:

« Salutato da Roma, incedi sicuro per la via del dovere che fonde in un concetto solo, patriottismo, libertà, ordine ».

Il principe Colonna ha così risposto all'illustre Maestro:

« Il saluto affettuoso di Guido Baccelli, che interpetrò sempre l'anima di Roma con ispirito pari alla sua grandezza, è per me il più gradito e sentito incoraggiamento.

« Sulla via da te indicata, che fu ed è programma della mia vita, potrò cadere, indietreggiare mai ».

Per il XXIX Luglio. — La Fratellanza militare « Umberto I », di Roma, nella sua ultima assemblea generale, ha deliberato, a partire dal corrente anno, di prendere l'iniziativa della commemorazione che il XXIX Luglio, per doverosa consuetudine, il popolo di Roma suole celebrare in memoria di Umberto I.

Verranno pertanto diramati inviti agli enti, alle Società civili e militari, agli Istituti di educazione, ricreatori e corporazioni varie perchè non manchi il loro concorso alla grande manifestazione.

Dazio comunale. — Il municipio avverte che chiunque ritenga che il dazio consumo sulla energia elettrica sia stato applicato dalle Ditte esercenti in misura erronea, potrà rivolgersi per le opportune verifiche all'Ufficio tecnologico sito in piazza Ss. Apostoli, n. 49, dalle ore 11 alle 13, ove si prenderanno in esame i singoli reclami.

Servizio tramviario. — La Società romana dei trams e omnibus avverte che, da ieri, l'attuale linea 21 (piazza Venezia e piazza d'Armi) venne prolungata fino a Valle Giulia per il ponte del Risorgimento e il viale delle Belle Arti.

La prima corsa da piazza Venezia e da piazza d'Armi avrà luogo alle 6,30 e alle 7 da Valle Giulia.

L'ultima corsa da Valle Giulia avrà luogo mezz'ora dopo la chiusura del giardino zoologico, ed alle 24 partiranno le ultime vetture dei due capolinea.

Mostra d'arte. — La R. Accademia di Brera di Milano ha stabilito di aprire nell'autunno del prossimo anno la consueta Esposizione artistica.

In essa verranno accolte opere degne di seria considerazione per i pregi del pensiero, del sentimento, della forma.

L'Esposizione avrà sede nel palazzo della Società per le Belle arti. S'inaugurerà l'8 settembre e si chiuderà il 15 novembre 1914. Saranno ammesse opere originali di pittura e di scultura, di artisti viventi, non mai esposte in Italia.

Nelle sezioni di pittura s'intendono compresi i disegni e le incisioni; nella sezione di scultura le placchette e le medaglie.

Movimento dell'emigrazione. — Il Commissariato della emigrazione comunica le seguenti notizie sul movimento dell'emigrazione transoceanica italiana nei porti del Regno e nel porto di Le Havre, durante il primo trimestre dell'anno 1914.

Nel primo trimestre dell'anno 1914 dai quattro porti del Regno, autorizzati al servizio della emigrazione partirono 60.5[illegible]1 emigranti (italiani e stranieri), di cui 45.238 diretti agli Stati Uniti; 368 al Canadà; 157 all'America Centrale; 2.951 al Brasile; 10992 al Plata; 48 a paesi del Pacifico; 754 all'Australia; e 3 a Dakar (Africa).

Nei porti del Regno, durante il detto trimestre sono arrivati 30.903 emigranti (2[illegible].394 italiani e 150[illegible] stranieri).

I rimpatriati italiani sono stati: dagli Stati Uniti 15.413, dal Canadà 26, dal Brasile 2497, dal Plata 11.236, dal Centro America 186, dalle Azzorre e da Dakar (Africa 9).

Sempre nel primo trimestre del corrente anno partirono da Le Havre per gli Stati Uniti coi piroscafi della « Compagnie Générale Transatlantique » 1292 emigranti italiani accaparrati oltre la frontiera: gennaio 218, febbraio 191, marzo 883.

*** Fra gli emigrati italiani rimpatriati sono compresi 803 respinti dagli Stati Uniti subito dopo il loro arrivo ed in seguito in forza della legge locale sull'emigrazione, 2053 considerati indigenti, perchè rimpatriati, su richiesta delle autorità consolari e delle società di patronato con biglietti a tariffa ridotta.

Di questi indigenti sono rimpatriati dagli Stati Uniti 915, dal Plata 815, dal Brasile 293, dal Centro America 32.

Marina mercantile. — Il *Regina Elena*, della N. G. I., è partito da Dakar per Barcellona e Genova. — Il *Duca d'Aosta*, id., è partito da Napoli per New York. — Il *Verona*, id., è partito da New York per l'Italia — Il *Bologna*, della Veloce, ha proseguito da Marsiglia per l'America centrale. — Il *Regina d'Italia*, del Lloyd Sabaudo ha transitato da San Miguel (Azzorre) per New York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 8. — Il presidente del Consiglio albanese, Turkhan pascià, è partito per Pietroburgo.

BERLINO, 8. — In una fabbrica il pavimento del quinto piano è crollato probabilmente sotto il peso delle macchine. Alcune di queste sono precipitate nelle cantine dell'edificio.

Sono già stati estratti dalle macerie un morto e cinque feriti ma si teme che parecchie persone si trovino ancora sepolte. Il lavoro di sgombero continua.

COSTANTINOPOLI, 9. — I dragomanni delle missioni estere incaricati di fare un'inchiesta sulle cause dell'emigrazione dei greci ottomani dal vilayet di Smirne sono qui attesi. Essi rimetteranno sabato i loro rapporti agli ambasciatori.

ISCHL, 9. — Il ministro degli esteri, conte Berchtold, è giunto stamane, accompagnato dal consigliere di Legazione, conte Hojos.

COSTANTINOPOLI, 9. — Alcuni dragomanni, che hanno preso parte all'inchiesta sul movimento di emigrazione dei greci-ottomani dal vilayet di Smirne, sono qui giunti oggi. Gli altri ritorneranno presto essendo terminata la loro missione.

ISCHL, 9. — Il conte Berchtold ha partecipato al pranzo di Corte ed è ripartito per Vienna alle 15,45.

BELFAST, 9. — Si annuncia che il Governo provvisorio dell'Ulster terrà domani una riunione speciale. Si assicura da fonte degna di fede che il Governo provvisorio prenderà gravi decisioni di cui si ignora la natura.

Si annunciano anche vari particolari circa la costituzione del Governo provvisorio.

VIENNA, 9. — Il *Neues Wiener Abendblatt* ha da Ischl che il nuovo indirizzo progettato dal Consiglio dei ministri comuni per la situazione interna della Bosnia ha avuto l'approvazione dell'Imperatore. Infatti sono da attendersi in Bosnia parecchi mutamenti di natura giuridica o amministrativa nel corpo della polizia, nelle scuole e nelle riunioni. Parallelamente a queste misure è da attendersi una applicazione più rigorosa della polizia di confine.

ISCHL, 9. — Stamane alle 8,30 l'Imperatore ha ricevuto in udienza il ministro degli affari esteri, conte Berchtold, che lo ha informato circa le decisioni prese dal Consiglio dei ministri ieri l'altro e circa gli affari in corso.

L'udienza ha durato fino alle ore 10.

BELFAST, 10. — Sir Edward Carson, che arriva oggi a Belfast, sarà ricevuto da una guardia di 400 volontari dell'Ulster con la baionetta in canna.

LONDRA, 10. — Lord Stamfordham, segretario del Re, ha avuto un colloquio col primo ministro Asquith.

Il generale Mac Rady, che è stato nominato commissario speciale del Governo nell'Ulster, ha avuto pure una conferenza col primo ministro Asquith, il quale, come ministro ad *interim* della guerra è il suo capo gerarchico.

LONDRA, 10. — *Camera dei comuni.* — Birrell, segretario di Stato per l'Irlanda, rispondendo ad un'interrogazione, dichiara che i volontari nazionalisti in Irlanda sono 132.000 e i volontari dell'Ulster 85.000.

BELFAST, 10. — Gli unionisti annunciano che il Consiglio unionista dell'Ultster, il quale si riunirà oggi, avrà il carattere di una riunione del Governo provvisorio e come tale farà uso dei più estesi poteri.

Il comunicato degli unionisti espone la costituzione del Governo provvisorio che avrà lo scopo di esercitare tutti i poteri che il ritiro del Governo imperiale in Irlanda potrà rendere necessari per il mantenimento della pace, dell'ordine e della buona amministrazione, con l'osservanza delle leggi attualmente in vigore e con la protezione delle libertà popolari.

Questo potere non sarà esercitato che con sentimento di lealismo verso il Re ed in modo che l'Ulster rimanga parte integrante del Regno Unito.

L'autorità del Parlamento irlandese non sarà riconosciuta nella provincia dell'Ulster.

Il capitano Craig, membro del Governo provvisorio che ha letto questo comunicato ai giornalisti, ha dichiarato che sir Ed. Carson convoca per la prima volta una riunione speciale del Governo provvisorio e che essa prenderà gravi decisioni, perchè le informazioni particolari dimostrano che la situazione è quanto meno cattiva. I volontari dell'Ulster che superano i centomila possano intraprendere una avanzata con la stessa costanza di cui dettero prova nel passato.

NOTIZIE VARIE

La statistica del rame e dello stagno. — La casa Merton valuta gli stocks visibili di rame in Europa al 1° giugno a 32.370 tonn. contro 30.284 tonn. al 15 maggio, e 29.278 tonn. visibili al 1° maggio scorso.

Si nota così un aumento di 3083 tonn. negli stocks visibili di rame, avvenuto durante lo scorso mese di maggio.

Nella seconda quindicina del mese scorso, gli arrivi ammontarono a tonnellate 38.266, mentre le consegne furono per lo stesso periodo, soltanto di tonn. 26.180.

Il totale degli stocks in Inghilterra ed in Francia al 1° giugno, tenendo conto anche delle partite in navigazione verso quei paesi e provenienti dal Chili e dall'Australia, erano di 24.318 tonn., contro 71.790 tonn. al 15 maggio u. s.

Gli stocks a Rotterdam, Amburgo e Brema s'elevano al 1° giugno a 3100, 2872 e 1080 tonn., contro rispettivamente 3200, 4188 e 1103 tonn. al 15 maggio. - Ricard e Freival valutano gli stocks visibili di stagno al 31 maggio 1914 a 17.006 tonn., contro 14.346 tonn. al 30 aprile scorso e 13.945 tonn. un anno addietro.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

9 luglio 1914.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare . .	761.0
Termometro centigrado al nord	27.2
Tensione del vapore, in mm.	3.88
Umidità relativa, in centesimi	14
Vento, direzione	N
Velocità in km.	14
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	28.3
Temperatura minima, id.	16.9
Pioggia in mm.	—

9 luglio 1914.

In Europa: pressione massima di 768 sulla Brettagna, minima di 755 nel Mar di Levante.

In Italia nelle 24 ore: pressione abbassata di quasi un millimetro nel versante Tirrenico, salita di altrettanto altrove; temperatura aumentata nelle regioni settentrionali, diminuita altrove.

Barometro: massimo di 765 sulle Alpi Bernesi, minimo di 761 sulla penisola Salentina.

Probabilità: Regioni settentrionali: venti alquanto forti 4° quadrante, cielo vario, temperatura elevata.

Regioni appenniniche: venti moderati 4° quadrante, cielo vario sulle alte località, vario altrove, temperatura elevata.

Versante Adriatico: venti quasi forti 1° quadrante, cielo nuvoloso con pioggerelle sulle altre regioni, vario altrove, temperatura mite, mare agitato sulle coste salentine.

Versante Tirrenico: venti moderati 4° quadrante, cielo vario, temperatura mite, mare alquanto agitato coste sarde.

Versante Jonico: venti forti intorno greco, cielo vario, temperatura mite, mare agitato.

Coste Libiche: venti forti 1° quadrante, cielo vario, temperatura mite, mare agitato.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 9 luglio 1914.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Liguria.				
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	26 0	19 0
Genova	sereno	calmo	25 0	18 0
Spezia	1/4 coperto	calmo	25 0	16 0
Piemonte				
Cuneo	sereno	—	27 0	15 0
Torino	sereno	—	25 0	16 0
Alessandria	sereno	—	27 0	14 0
Novara	sereno	—	23 0	16 0
Domodossola	1/4 coperto	—	28 0	12 0
Lombardia.				
Pavia	sereno	—	29 0	13 0
Milano	1/2 coperto	—	27 0	15 0
Como	sereno	—	26 0	16 0
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	1/4 coperto	—	25 0	14 0
Brescia	3/4 coperto	—	27 0	14 0
Cremona	1/4 coperto	—	28 0	16 0
Mantova	coperto	—	26 0	15 0
Veneto.				
Verona	coperto	—	27 0	14 0
Belluno	3/4 coperto	—	23 0	14 0
Udine	coperto	—	23 0	16 0
Treviso	coperto	—	25 0	17 0
Vicenza	3/4 coperto	—	27 0	18 0
Venezia	1/2 coperto	calmo	26 0	19 0
Padova	coperto	—	26 0	19 0
Rovigo	coperto	—	26 0	16 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	sereno	—	26 0	14 0
Parma	sereno	—	27 0	16
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	27 0	17 0
Modena	1/2 coperto	—	26 0	16 0
Ferrara	coperto	—	26 0	14 0
Bologna	1/2 coperto	—	24 0	19 0
Forlì	1/4 coperto	—	27 0	15 0
Marche-Umbria.				
Pesaro	coperto	legg. mosso	25 0	14 0
Ancona	coperto	mosso	24 0	19 0
Urbino	coperto	—	23 0	15 0
Macerata	3/4 coperto	—	25 0	17 0
Ascoli Piceno	coperto	—	27 0	15 0
Perugia	sereno	—	24 0	13 0
Camerino	—	—	—	—
Toscana.				
Lucca	1/2 coperto	—	24 0	14 0
Pisa	sereno	—	25 0	13 0
Livorno	1/4 coperto	calmo	24 0	17 0
Firenze	sereno	—	27 0	14 0
Arezzo	sereno	—	27 0	12 0
Siena	sereno	—	25 0	15 0
Grosseto	sereno	—	29 0	21 0
Lazio.				
Roma	sereno	—	28 0	17 0
Versante Adriatico Meridionale.				
Teramo	3/4 coperto	—	23 0	16 0
Chieti	1/2 coperto	—	25 0	16 0
Aquila	sereno	—	24 0	13 0
Agnone	1/2 coperto	—	26 0	11 0
Foggia	sereno	—	29 0	16 0
Bari	sereno	agitato	25 0	19 0
Lecce	sereno	—	28 0	18 0
Taranto	sereno	mosso	31 0	19 0
Versante Mediterraneo Meridionale.				
Caserta	sereno	—	29 0	17 0
Napoli	sereno	calmo	25 0	18 0
Benevento	sereno	—	28 0	19 0
Avellino	sereno	—	25 0	12 0
Mileto	3/4 coperto	—	26 0	15 0
Potenza	sereno	—	23 0	13 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	24 0	10 0
Sicilia.				
Trapani	sereno	legg. mosso	26 0	20 0
Palermo	1/2 coperto	legg. mosso	28 0	15 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	sereno	—	28 0	18 0
Messina	1/2 coperto	calmo	26 0	20 0
Catania	sereno	calmo	28 0	19 0
Siracusa	sereno	calmo	30 0	18 0
Sardegna.				
Sassari	3/4 coperto	—	23 0	17 0
Cagliari	sereno	mosso	28 0	14 0
Libia.				
Tripoli	3/4 coperto	mosso	25 0	22 0
Bengasi	—	—	—	—